SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — Anno 137° — Numero 303

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 28 dicembre 1996 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 ottobre 1996.

Autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo per la corresponsione dei buoni pasto arretrati al personale civile dipendente dalle Amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato il 20 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, FAS/CISAL.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni regionali (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge finanziaria per il 1996), e l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi ed in lire 6.890 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei «Ministeri», delle «Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo» — con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) — della «Scuola» e delle «Università»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 11, della predetta legge n. 531/1995 che recita: «Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa e sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,...»;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 1996 concernente l'autorizzazione alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle Amministrazioni del comparto «Ministeri», di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 febbraio 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL;

Visto il testo dell'accordo per la concessione dei buoni pasto al personale civile dipendente dalle Amministrazioni del comparto «Ministeri», di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, stipulato il 30 aprile 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, CIDA, USPPI e RDB/CUB e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, CONFSAL/UNSA, FAS/CISAL, UNSCP;

Vista la lettera prot. n. 5839 del 23 settembre 1996 (pervenuta in data 26 settembre 1996), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il «Testo concordato» il 20 settembre 1996 dell'Accordo per la corresponsione dei buoni pasto arretrati al personale civile dipendente dalle Amministrazioni del comparto «Ministeri» unitamente ad una Relazione dell'articolato corredata da appositi «Prospetti» redatti ai sensi degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il testo dell'accordo per la corresponsione dei buoni pasto arretrati al personale civile dipendente dalle Amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato il 20 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, FAS/CISAL;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la predetta direttiva impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996, concernente l'«autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare .... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo per la corresponsione dei buoni pasto arretrati al personale civile dipendente dalle Amministrazioni del comparto «Ministeri», concordato il 20 settembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR e le organizzazioni sindacali di categoria CGIL/FP, FILS/CISL, UIL/STATO, FAS/CISAL.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 11 ottobre 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 12

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito alla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato dell'Accordo corresponsione buoni pasto arretrati. Comparto Ministeri stipulato il 20 settembre 1996, il giorno 12 dicembre 1996 alle ore 9,30, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:

prof. Carlo Dell'Aringa;

prof. Giancarlo De Martin;

avv. Guido Fantoni;

avv. Arturo Parisi;

prof. Gianfranco Rebora,

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria:

CGIL, CISL, UIL, CISAL, CISNAL, CONFEDIR, UNIONQUADRI, USPPI, F.P./CGIL, FILS/CISL, UIL/STATALI, FAS/CISAL.

Al termine dei lavori le parti sottoscrivono il presente testo relativo alla corresponsione dei buoni pasto arretrati al personale del comparto.

COMPARTO MINISTERI

ACCORDO SULLA CORRESPONSIONE DEI BUONI PASTO ARRETRATI

Premessa.

Le parti, preso atto del superamento dei tempi stabiliti dall'accordo del 30 aprile 1996 per attribuzione dei buoni pasto al personale ministeriale;

Considerata l'opportunità di garantire egualmente i diritti maturati al riguardo, con la decorrenza le modalità previste dall'accordo in vigore, anche ad evitare contenzioso giudiziario;

Rilevata l'esigenza che le amministrazioni acquisiscano tutti i dati necessari per la tempestiva corresponsione degli importi dovuti in conseguenza del presente accordo;

Convengono:

Art. 1.

1. L'attribuzione di buoni pasto al personale civile dipendente dalle amministrazioni del comparto «Ministeri», conseguente all'accordo stipulato in data 30 aprile 1996 tra l'A.R.A.N. e le confederazioni ed organizzazioni

sindacali di categoria (d'ora in poi denominato accordo), viene assicurata attraverso la corresponsione dell'equivalente in denaro di ciascun buono pasto, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dell'accordo;

2. La corresponsione di cui al comma precedente viene operata da parte di ciascuna amministrazione fino all'avvio della distribuzione effettiva dei buoni pasto agli aventi diritto, con la decorrenza ed alle condizioni previste dall'accordo. Il valore economico dell'attribuzione sostitutiva di ciascun buono pasto è confermato in lire novemila, che saranno rapportate a cifra lorda per essere assoggettate a ritenuta fiscale secondo l'aliquota attualmente in vigore; analoga attribuzione viene operata per le quote di servizio mensa a carico dei dipendenti ai sensi dell'art. 4, comma 4, dell'accordo.

Art. 2.

1. La fase sperimentale di cui all'art. 2, comma 2, dell'accordo coinciderà con il periodo in cui verrà applicato l'articolo precedente e comunque avrà termine entro il 31 marzo 1997. Alla fine di tale fase, tenendo conto dei risultati della stessa, le ammininistrazioni attiveranno la procedura di verifica prevista dal comma 3 dello stesso art. 2, e l'invio della conseguente relazione agli organi indicati da tale norma avverrà entro i quindici giorni successivi.

2. Il negoziato per l'accordo definitivo, previsto dall'art. 2, quarto comma, dell'accordo, inizierà alla conclusione della fase sperimentale.

(Seguono le firme).

96A8719

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 25 novembre 1996.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Amalfi della pretura circondariale di Salerno.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 3214 in data 7 ottobre 1996 del presidente della corte di appello di Salerno, qui da intendersi riprodotta, con la quale si comunica che la sezione distaccata di Amalfi della pretura circondariale di Salerno non è stata in grado di funzionare il giorno 20 settembre 1996 a causa dell'inagibilità dei locali;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della sezione distaccata di Amalfi della pretura circondariale di Salerno il giorno 20 settembre 1996, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1996

p. *Il Ministro:* MIRONE

96A8722

DECRETO 20 dicembre 1996.

Aggiornamento della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sul nuovo codice della strada.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL TESORO, DEI LAVORI PUBBLICI CON INCARICO PER LE AREE URBANE E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada;

Ritenuto, di dover provvedere, in conformità a tale disposizione, all'aggiornamento della misura iniziale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale);

Visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 1996 comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1996 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 17,5%;

Decreta:

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, è aggiornata secondo la tabella figurante in allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

ALLEGATO

Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue:

ove sia previsto l'importo «da L. 30.000 a L. 120.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 35.250 a L. 141.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 50.000 a L. 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 58.750 a L. 235.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 60.000 a L. 120.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 70.500 a L. 141.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 100.000 a L. 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 117.500 a L. 470.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 120.000 a L. 240.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 141.000 a L. 282.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 150.000 a L. 300.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 176.250 a L. 352.500»;

ove sia previsto l'importo «da L. 200.000 a L. 800.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 235.000 a L. 940.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 500.000 a L. 2.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 587.550 a L. 2.350.000»;

ove sia previsto l'importo «da L. 1.000.000 a L. 4.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in quello «da L. 1.175.000 a L. 4.700.000».

96A8723

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa La Linda a r.l.», in S. Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 marzo 1995 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa La Linda a r.l.», con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa La Linda a r.l., con sede in S. Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito notaio avv. Leonardo La Porta in data 25 maggio 1984, rep. n. 13321, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. proc. Davide Corteilessa, nato a Napoli il 22 marzo 1958, con studio in p.za Vanvitelli, 12-*bis*, Caserta, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8734

DECRETO 16 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ristop Service - Società cooperativa a r.l.», in Castelfranco Veneto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 agosto 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Ristop Service - Società cooperativa a r.l.», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Ristop Service - Società cooperativa a r.l.», con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito notaio dott. Luigi di

Francia in data 12 giugno 1990, rep. n. 211717, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Nicola Adriano, nato a Monfalcone il 6 agosto 1959 e residente a Ronchi dei Legionari (Gorizia) in via delle Fosse n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8735

DECRETO 16 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ma.Ge.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Spinea, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 luglio 1996 effettuati nei confronti della società cooperativa «Ma.Ge.S. società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spinea (Venezia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Ma.Ge.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Spinea (Venezia), costituita per rogito notaio dott. Bruno Pellegrino in data 7 gennaio 1982, rep. n. 9477, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Emilio Borella, nato a Venezia il 10 maggio 1945 e residente a Spinea in via Roma n. 433, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8736

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 dicembre 1996.

Fissazione del termine inziale di presentazione, nell'anno 1997, delle domande di agevolazione in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ministeriale che fissa al 31 dicembre di ciascun anno il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione;

Considerato che nel 1997 saranno apportate alcune modifiche ai criteri per la concessione delle agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992, tenuto anche conto delle modifiche proposte dalla Commissione dell'Unione europea;

Considerato altresì che non risultano ancora definite le aree ammissibili, a decorrere dal 1° gennaio 1997, alla deroga di cui all'art. 92.3C del trattato di Roma;

Considerato, infine, che i documenti unici di programmazione per le zone ob.2, periodo 1997-1999 non sono stati ancora approvati dalla Commissione dell'Unione europea e che non risulta possibile, prima di tale approvazione, determinare le condizioni ed i termini del cofinanziamento comunitario per i programmi d'investimento, oggetto di domanda ex legge n. 488/1992, localizzati nelle predette zone;

Ravvisata la necessità di procedere nel 1997, per i suesposti motivi, ad un conseguente adeguamento del decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527;

Ritenuto, pertanto, opportuno fissare un termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione nell'anno 1997 tale da consentire la preventiva entrata in vigore delle citate disposizioni modificative delle norme attuative in vigore;

Considerato che la fissazione del termine iniziale di presentazione delle domande non avrà effetti sull'ammissibilità delle spese sostenute nel 1997 dalle imprese richiedenti, tenuto conto che nell'ambito delle predette modifiche sarà prevista anche l'ammissibilità delle spese sostenute a partire dall'anno solare di presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 1997 il termine iniziale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, è fissato al 1° luglio 1997.

Roma, 20 dicembre 1996

Il Ministro: BERSANI

96A8724

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 dicembre 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera del 29 novembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 11, 12, 15 e 16 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 11, 12, 15 e 16 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 11.

(Omissis).

Comma 6.

Il consiglio di amministrazione dispone in ordine alla partecipazione alle proprie riunioni del segretario generale, per le funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'art. 15; in caso di sua mancanza o impedimento, il consiglio può invitare chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal citato articolo.

Comma 7.

Il verbale della seduta del consiglio di amministrazione è redatto dal segretario nominato, anche per la sola riunione, dallo stesso consiglio anche al di fuori dei propri componenti; il verbale è firmato dal presidente e dal segretario che lo ha redatto.

Art. 12.
Presidente

(Omissis).

Comma 2.

Fermo quanto disposto dall'art. 9, secondo comma, in caso di improrogabile urgenza, il presidente adotta i provvedimenti necessari, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima riunione.

(Omissis)

Art. 15.
Segretario generale

Comma 1.

Il consiglio di amministrazione nomina il segretario generale, determinando la durata dell'incarico nonché le funzioni che gli vengono delegate.

(Omissis).

Comma 3.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, ne adempie le funzioni, se nominato, il vice segretario generale ovvero, in difetto di questi o comunque in caso di sue assenza o impedimento, la persona all'uopo designata dal consiglio di amministrazione.

Comma 4.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Art. 16.

(Omissis).

Comma 3.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato al Collegio sindacale almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

(Omissis).

96A8725

DECRETO 18 dicembre 1996.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998, nona e decima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del

tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 novembre 1996, n. 590, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 dicembre 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 111.397 miliardi;

Visti i propri decreti in data 23 ottobre, 7 e 21 novembre e 11 dicembre 1996, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una nona tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ) con decorrenza 31 ottobre 1996 e scadenza 30 ottobre 1998, fino all'importo massimo di nominali lire 2 000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1996.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 ottobre 1996, entro le ore 13 del giorno 23 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 23 ottobre 1996.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della nona tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 ottobre 1996, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 23 dicembre 1996.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 dicembre 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 dicembre 1996; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A8726

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 novembre 1996

Classificazione AIC/UAC della specialità medicinale PRADIF. (Decreto n. 1/1996)

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 49/1996 del 27 agosto 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale PRADIF nelle seguenti confezioni:

PRADIF 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato; AIC n. 030106025/M (in base 10) 0WQSF9 (in base 32);

PRADIF 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato; AIC n. 030106013/M (in base 10) 0WQSDX (in base 32),

alle condizioni previste dalla classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 4 novembre 1996 con la quale la specialità medicinale PRADIF è stata classificata:

PRADIF 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato; AIC n. 030106025/M (in base 10) 0WQSF9 (in base 32); classe C;

PRADIF 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato; AIC n. 030106013/M (in base 10) 0WQSDX (in base 32); classe B al prezzo di L. 42.000;

Decreta:

La specialità medicinale PRADIF, autorizzata con decreto AIC/UAC n. 49/1996 del 27 agosto 1996, è classificata:

PRADIF 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato; AIC n. 030106025/M (in base 10) 0WQSF9 (in base 32); classe C;

PRADIF 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato; AIC n. 030106013/M (in base 10) 0WQSDX (in base 32); classe B al prezzo di L. 42 000;

Titolare AIC: Boehringer Ingelheim International GmbH, con sede in D-55216 Ingelheim am Rhein - Germania.

Rappresentante in Italia: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Pellicceria, 10, Firenze.

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1996

Il dirigente: DE ROSE

96A8727

DECRETO 26 novembre 1996

Classificazione AIC/UAC della specialità medicinale OMNIC. (Decreto n. 2/1996).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI E RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 47/1996 del 22 agosto 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale OMNIC nelle seguenti confezioni:

OMNIC 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato, AIC n. 032647012/M (in base 10) 0Z49V4 (in base 32);

OMNIC 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato, AIC n. 032647024/M (in base 10) 0Z49VJ (in base 32),

alle condizioni previste dalla classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Uficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 4 novembre 1996 con la quale la specialità medicinale OMNIC è stata classificata:

OMNIC 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato, AIC n. 032647012/M (in base 10) 0Z49V4 (in base 32), classe C;

OMNIC 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato, AIC n.032647024/M (in base 10) 0Z49VJ (in base 32), classe B al prezzo di L. 42.000;

Decreta:

La specialità medicinale OMNIC, autorizzata con decreto AIC/UAC n. 47/1996 del 22 agosto 1996, è classificata:

OMNIC 0,4 mg - 30 capsule a rilascio controllato, AIC n. 030106012/M (in base 10) 0WQSF9 (in base 32), classe C;

OMNIC 0,4 mg - 20 capsule a rilascio controllato, AIC n. 030106024/M (in base 10) 0WQSDX (in base 32), classe B al prezzo di L. 42.000.

Titolare AIC: Yamanouchi Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via delle Industrie, 2 - Carugate (Milano).

Decorrenza di efficacia del presente decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 1996

Il dirigente: DE ROSE

96A8728

DECRETO 23 dicembre 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Licencie en Kinesitherapie» conseguito in Belgio dalla sig.ra Norrenberg Danielle;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione», conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi, di cui all'art. 12 del sopra citato decreto legislativo, espresso nella seduta del 4 settembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio «Licencie en Kinesitherapie» conseguito in Belgio in data 4 luglio 1984 dalla sig.ra Norrenberg Danielle, nata a Uccle (Belgio) il 10 settembre 1961, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione» ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A8793

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 novembre 1996.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea denominata «Natale con la fortuna».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Natale con la fortuna» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e che ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991 ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 11, commi 4 e 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

Decreta:

Art. 1.

È indetta, con inizio dal 15 novembre 1996, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Natale con la fortuna».

Art. 2.

Vengono messi in vendita n. 40 000.000 di biglietti la cui facciata anteriore riproduce l'immagine di Babbo Natale inserita in un paesaggio natalizio delimitato da una stella cometa all'interno della quale compare la denominazione della lotteria e sotto la scritta «lotteria istantanea con jolly da 1 miliardo» nonché il prezzo di vendita al pubblico; l'area del gioco è situata in alto a destra ed è costituita da uno spazio ricoperto da speciale vernice asportabile mediante raschiatura sulla quale è stampata la dicitura «GRATTA QUI»; nella parte sottostante l'area del gioco è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti nonché un rettangolo anch'esso ricoperto da speciale vernice con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI», destinato al codice di validazione. Nella parte sovrastante l'area del gioco è ripetuto il numero del biglietto.

Nella parte posteriore del biglietto sono indicate le categorie dei premi ed il premio corrispondente a ciascuna di esse, il regolamento del gioco nonché le modalità per ottenere il pagamento del premio. È altresì rappresentata l'immagine di Babbo Natale il cui rinvenimento nell'area del gioco comporterà l'attribuzione del premio di lire 1 miliardo.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.500.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita evidenziando, mediante raschiatura, il risultato della combinazione vincente impresso nel riquadro destinato all'area del gioco di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

La massa premi ammonta a £. 44.750.000.000. Sono previste dieci categorie di premi, attribuiti in base alla combinazione vincente indicata a fianco di ciascuna di esse:

categoria 1ª - n. 5 premi di L. 100.000.000 - combinazione «tre volte 100.000.000»;

categoria 2ª - n. 10 premi di L. 50.000.000 - combinazione «tre volte 50.000.000»;

categoria 3ª - n. 10 premi di L. 30.000.000 - combinazione «tre volte 30.000.000»;

categoria 4ª - n. 20 premi di L. 20.000.000 - combinazione «tre volte 20.000.000»;

categoria 5ª - n. 205 premi di L. 10.000.000 - combinazione «tre volte 10.000.000»;

categoria 6ª - n 80.000 premi di L. 100.000 - combinazione «tre volte 100.000»;

categoria 7ª - n. 160.000 premi di L. 50.000 - combinazione «tre volte 50.000»;

categoria 8ª - n. 400.000 premi di L. 10.000 - combinazione «tre volte 10.000»;

categoria 9ª - n. 1.200 000 premi di L. 5.000 - combinazione «tre volte 5.000»;

categoria 10ª - n. 5.600.000 premi di L. 2.500 - combinazione «tre volte 2.500».

Inoltre è previsto un premio speciale di lire 1.000.000.000 da attribuire al possessore del biglietto che nell'area di gioco rinvenga il jolly rappresentante Babbo Natale.

Il premio di L. 2.500 viene corrisposto, sempreché l'acquirente non ne chieda il pagamento in denaro, mediante cessione di altro biglietto della stessa lotteria; il premio sarà altresì corrisposto in denaro nell'eventualità che tale biglietto sia l'ultimo nella disponibilità del venditore.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1991, n. 183, il pagamento dei premi di 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª categoria e del jolly va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai, n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda in bollo contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «ATTENZIONE NON GRATTARE QUI»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la decorrenza del termine ultimo, di quarantacinque giorni, entro il quale a pena di decadenza, dovrà essere richiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1. Tale termine sarà pubblicizzato con apposite comunicazioni da effettuarsi dagli enti concessionari della promozione televisiva e radiofonica della lotteria.

I premi non richiesti entro il termine di cui al precedente comma saranno devoluti allo Stato.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato regolamento n. 183/1991 per i premi di 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite, se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendono, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato garantisce attraverso un sistema di stampa computerizzato, la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo, garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 110

96A8729

DECRETO 7 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembte 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 29/7/96 del 22 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 8 novembre 1996 (dalle ore 9,30 alle ore 10,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 8 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8560

DECRETO 10 dicembre 1996.

Aumento dell'importo del primo premio della Lotteria Italia 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1995;

Visto il proprio decreto n. 04/95146 del 13 settembre 1996, concernente le modalità tecniche relative alla effettuazione della Lotteria Italia 1996 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria;

Visto l'art. 7, secondo comma, del citato decreto, con il quale il primo premio della prima categoria è stato fissato in L. 5.000.000.000;

Vista la delibera del 10 dicembre 1996 con la quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole all'aumento del primo premio della prima categoria a L. 7.000.000.000;

Decreta:

Il primo premio della prima categoria della «Lotteria Italia 1996» è stabilito in L. 7.000.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1996

Il direttore generale: DEL GIZZO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 112

96A8730

DECRETO 13 dicembre 1996.

Elenco delle manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 1997.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1997 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali ed internazionale;

Considerato che nella individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie si deve tenere conto della rilevanza nazionale o internazionale delle stesse, del loro collegamento con fatti o rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della equilibrata ripartizione geografica delle scelte nonché della capacità di richiamare la massima partecipazione di pubblico e, quindi, dei potenziali acquirenti di biglietti;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Ritenuto che le suindicate commissioni hanno valutato positivamente la proposta delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali dell'anno 1997 formulata con la richiesta di parere, e ciò in quanto con gli inserimenti di cui viene suggerita l'inclusione è adeguatamente rispettato il criterio della equa ripartizione geografica e viene recepito il suggerimento espresso anche nei pareri dell'anno precedente quale l'abbinamento di più manifestazioni ad una stessa lotteria al fine di favorire la più ampia partecipazione e valutazione delle diverse realtà locali mentre si ha presente l'obiettivo della massimizzazione del gettito erariale riproponendo le manifestazioni di più consolidata tradizione;

Considerato che le commissioni parlamentari hanno altresì evidenziato l'opportunità di abbinamento di alcune manifestazioni di elevato livello e risonanza che, tenuto conto anche delle date di svolgimento, non sono risultate compatibili con le lotterie individuate per l'anno 1997, per cui tali indicazioni costituiranno elemento prioritario ai fini della scelta delle manifestazioni da abbinare alle lotterie dell'anno 1998, sulla base delle linee programmatiche emergenti dai citati pareri;

Decreta:

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali nell'anno 1997:

Festival della canzone italiana di Sanremo, Sartiglia di Oristano, Carnevale di Acireale;

3° Campionato di sci AIRC Bormio;

Carnevale di Viareggio, di Cento e di Putignano;

«Stramilano»;

Gran premio di Agnano e Gran Premio di F. 1 di Imola;

Campionato piloti di S. Stefano di Aspromonte e Palio di Feltre;

Gran premio di F. 3 di Monza;

Trofeo ciclistico «Fausto Coppi» di Cuneo, Festival dei due Mondi di Spoleto, Giostra della Quintana di Foligno;

Lotteria della «Lanterna», Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, Film festival di Giffoni Valle Piana;

Universiadi e Campionato italiano sbandieratori di Reggio Emilia per il bicentenario del Tricolore;

Gran Premio di Merano e Miss Italia di Salsomaggiore Terme;

«Per ricostruire La Fenice» - Lotteria europea;

Trasmissione televisiva abbinata alla Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1996

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1996
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 111

96A8732

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 14 ottobre 1996.

Proroga del termine previsto per la regione Marche dal punto 5.1.4. b) della deliberazione del CIPE 21 dicembre 1993, relativamente al progetto: «Sistema informativo ambientale regionale», nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, inerente la programmazione triennale per la tutela dell'ambiente;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1993 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardante il programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 marzo 1994 n. 58, aggiornata con deliberazione 3 agosto 1994, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 12 ottobre 1994 n. 239;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1995 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardante modificazioni inerenti il Programma triennale 1994-96 per la tutela ambientale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 22 gennaio 1996 n. 17;

Vista la nota n. 21221/94/GAB/A6 con la quale è stato approvato il documento regionale di programma della regione Marche;

Visto il decreto dirigenziale DEC/VIA/2302 del 23 novembre 1995 con il quale è stato trasferito il 5% del finanziamento quale anticipazione per la predisposizione dei progetti esecutivi prevista al punto 5.1.4. a) della deliberazione CIPE 21 dicembre 1993;

Viste le note prot. n. 252/VIA/D2 del 12 gennaio 1996 e prot. n. 1753/VIA/D2 del 28 febbraio 1996 del Ministero dell'ambiente;

Vista la nota prot. n. 1258/96/SEG. del 6 settembre 1996, con la quale la regione Marche ha richiesto la proroga di centotrentasette giorni del termine previsto dal punto 5.1.4. b) della delibera del CIPE, perché la regione ha avviato la realizzazione dell'A.R.P.A.M. (Agenzia regionale protezione ambiente delle Marche) con la conseguente riorganizzazione del settore informatico;

Considerato che, l'esecuzione del progetto in argomento da parte della regione Marche, ancorché nei termini temporali differiti di cui al punto che precede, soddisfa l'interesse pubblico alla realizzazione del S.I.N.A.;

Ritenuto pertanto di poter concedere la proroga richiesta;

Dispone:

Per le motivazioni indicate in premessa, relativamente al progetto: «Sistema informativo ambientale regionale» riproposto nel documento regionale di programma della regione Marche, per l'Area nazionale - Azioni strumentali per l'ambiente - interventi relativi al Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), è concessa alla regione Marche la proroga richiesta di centotrentasette giorni.

Pertanto il termine di cui al punto 5.1.4. b) è prorogato al giorno 25 settembre 1996.

Roma, 14 ottobre 1996

Il Ministro: RONCHI

96A8733

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996

Riparto delle disponibilità finanziarie previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, per gli anni 1995 e 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Visti gli articoli 3 e 4 del citato testo unico concernenti la ripartizione del fondo destinato al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce le competenze e le funzioni per il settore residenziale e delle opere pubbliche, già svolte dall'Ufficio speciale per il terremoto costituito presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, al Ministero dei lavori pubblici;

Vista la propria delibera dell'11 gennaio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1990, con la quale sono state, tra l'altro, quantificate le risorse da assegnare alle competenze regionali ed approvati i piani di utilizzo delle regioni Basilicata e Puglia;

Vista la propria delibera del 13 aprile 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 1994, con la quale le disponibilità finanziarie sono state rimodulate operativamente per gli anni 1993 e 1994 e programmaticamente per gli anni 1995 e 1996;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, che ha ridotto del 5% i suindicati stanziamenti per gli anni 1995 e 1996, rideterminando i relativi importi in lire 95,190 miliardi ed in lire 95 miliardi;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996) che alla tabella *F*, autorizza per l'anno 1996 la somma di lire 95 miliardi;

Vista la proposta della regione Basilicata, approvata dal consiglio regionale con delibera n. 370 del 7 agosto 1996, trasmessa con nota n. 625 del 18 settembre 1996, che modifica il piano di impiego delle risorse assegnate con la deliberazione CIPE del 13 aprile 1994;

Considerata la necessità di assegnare una ulteriore disponibilità al Ministero dei lavori pubblici - Ufficio terremoto - in analogia a quanto già effettuato per l'anno 1993, con la citata delibera CIPE 13 aprile 1994, al fine di consentire il proseguimento dell'attività di coordinamento e di controllo;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici,

Delibera.

Le risorse finanziarie di cui all'art. 3 della legge n. 219/1981, e successive modificazioni ed integrazioni, già ripartite con le delibere CIPE dell'11 gennaio 1990 e 13 aprile 1994, sono definitivamente ed operativamente rimodulate, nelle entità e nelle destinazioni, ed assegnate, relativamente agli anni 1995 — per una quota parte di lire 20.000 milioni — e 1996 — per l'intera quota —, a parziale modifica delle precedenti deliberazioni, come di seguito indicato:

Soggetti destinatari	1995	1996
	(milioni di lire)	
Regione Basilicata (interventi di competenza regionale come da allegato *A*)	17 575	
Regione Puglia (interventi di competenza regionale come da allegato *B*)	1.425	
Ministero dell'industria (interventi articoli 27 e 39 testo unico leggi sul terremoto)	1.000	94.000
Ministero dei lavori pubblici (Ufficio terremoto - esigenze connesse all'attività di coordinamento - cap. 1161)		1.000
Totale . . .	20.000	95.000

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 325

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI COMPETENZA DELLA REGIONE BASILICATA

	L./milioni
Interventi di competenza delle Comunità montane (contributi ai privati nel settore agricolo di cui all'art. 18 della legge n. 219/1981 e legge regionale n. 37/1981):	
Marmo-Platano	1.351,000
Melandro	1.256,000
Vulture	1.256,000
Alto Basento	1.447,000
Alto Bradano	814,000
Camastra-Alto Sauro	543,000
Alto Agri	814,000
Medio Basento	407,000
Lagonegrese	543,000
Medio Agri	271,000
Alto Sinni	362,000
Val Sarmento	181,000
Basso Sinni	452,000
Collina Materana	328,315
Totale . . .	10.025,315

	L./milioni
Interventi di competenza delle amministrazioni provinciali:	
Potenza	322,000
Matera	995,000
Totale . . .	1.317,000
Interventi in conto interessi, ai sensi articoli 8 e 64 della legge n. 219/1981, per l'edilizia economico-popolare da parte delle cooperative edilizie	1.232,685
Manutenzione prefabbricati	440,000
Interventi per l'edilizia ospedaliera:	
Ospedale di Muro Lucano	1.300,000
Ospedale di Pescopagano	3.260,000
Totale . . .	4.560,000
Totale fondi regionali . . .	17.575,000

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI COMPETENZA REGIONE PUGLIA

	L./milioni
Alle Comunità montane per interventi di cui all'art. 8 della legge n. 219/1981:	
Anzano di Puglia	472
Ascoli Satriano	366
Celle di San Vito	115
Panni	472
Totale . . .	1.425

96A8737

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Revoche di finanziamenti per interventi ambientali concessi alla regione Liguria ai sensi della legge n. 493/1993.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 398 del 5 ottobre 1993, convertito dalla legge n. 493 del 4 dicembre 1993, che demanda al CIPE la revoca dei finanziamenti di interventi mai avviati o la cui prosecuzione risulti non conveniente;

Visto l'art. 13, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 398/1993, convertito dalla legge n. 493/1993, che prevede che le somme già destinate ad interventi ambientali revocate ai sensi dell'art. 1, comma 1, del predetto decreto vengano riassegnate con il programma triennale per la tutela ambientale;

Vista la propria delibera del 21 dicembre 1993 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994) e successive modificazioni, approvativa del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale che al punto 5.4.2. prevede che le regioni indichino nel documento di programma i finanziamenti dei quali chiedono la revoca ai sensi dell'art. 1 del predetto decreto-legge n. 398/1993;

Vista la nota n. 4625/ARS del 13 marzo 1996 con la quale è stato approvato il documento di programma della regione Liguria;

Vista la nota n. 16807/ARS del 13 agosto 1996 con la quale il Ministro dell'ambiente ha proposto al CIPE la revoca del finanziamento dell'intervento così come richiesto nel documento di programma della regione Liguria;

Viste in particolare le motivazioni che giustificano la proposta di revoca;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca del finanziamento come proposto dal Ministro dell'ambiente;

Delibera:

È approvata la revoca del finanziamento dell'intervento sottospecificato per la somma a fianco ad esso indicata.

Le somme derivanti dalla revoca disposta con la presente delibera non ancora trasferite alla regione sono destinate al finanziamento di opere relative ad interventi per la tutela ambientale di cui all'art. 13, comma 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

Le somme già trasferite alla regione restano acquisite alla stessa che le utilizzerà in conformità a quanto previsto dal citato punto 5.4.2. del programma triennale 1994-1996 per la tutela ambientale.

Decreto di finanziamento	Titolo dell'intervento	Soggetto titolare	Importo concesso	Importo revocato
D.M A. 31 ottobre 1990	Bonifica rifiuti diga foranea, molo Duca di Galliera porto di Genova	Regione Liguria	2.737,85	2.737,85

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 319

96A8738

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Revoca del finanziamento per il ripristino della funzionalità dell'adduttore irriguo delle opere di presa sul Tacina e sul Saleo al torrino piezometrico di Cutro e delle condotte secondarie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 787/87 stipulata in data 17 gennaio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e il consorzio di bonifica Alli Punta Castella, regolante il finanziamento di L. 1.840.000.000 per il ripristino della funzionalità dell'adduttore irriguo delle opere di presa sul Tacina e sul Saleo al torrino piezometrico di Cutro e delle condotte secondarie;

Visto in particolare l'art. 13 della predetta convenzione n. 787/1987 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'Ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Visto altresì il rapporto del nucleo ispettivo del 21 maggio 1996, prot. n. 9/1960 che ha evidenziato che lo stato di avanzamento del progetto non era mutato nonostante fossero trascorsi trentadue mesi dalla precedente verifica ispettiva e che l'Ente attuatore non aveva posto in essere un comportamento utile al completamento del progetto stesso;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 787/87, concernente il ripristino della funzionalità dell'addutore irriguo delle opere di presa sul Tacina e sul Saleo al torrino piezometrico di Cutro e delle condotte secondarie, per l'importo di L. 1 840.000.000 di cui L. 836.585.348 già erogati.

2. Ai sensi dell'art 13 della convenzione, si procederà all'accertamento in contraddittorio dei lavori e delle forniture legittimamente eseguiti ed utilizzabili con la determinazione delle somme che dovranno restare attribuite all'Ente convenzionato e quelle che dovranno essere restituite.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 322

96A8739

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996

Revoca del finanziamento per l'elaborazione progettuale del sistema di smaltimento del bacino di conferimento dei rifiuti solidi urbani di Iglesias.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 456/87, stipulata in data 12 gennaio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e il consorzio Z.I.R. regolante il finanziamento di lire 400.000.000 per assicurare la realizzazione della elaborazione progettuale del sistema di smaltimento del bacino di conferimento rifiuti solidi urbani di Iglesias;

Visto in particolare l'articolo 12 della predetta convenzione n. 456/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'Ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'Ente attuatore adempiuto nei termini contrattuali alla realizzazione di quanto previsto in convenzione;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 456/87 concernente la realizzazione della elaborazione progettuale del sistema di smaltimento del bacino di conferimento rifiuti solidi urbani di Iglesias per l'importo di L. 400.000.000.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contradditorio all'accertamento

dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 324

96A8740

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996

Revoca del finanziamento per la progettazione esecutiva delle opere di depurazione del bacino del fiume Simeto.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 520/87, stipulata in data 13 giugno 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il consorzio di bonifica della Piana di Catania, regolante il finanziamento di lire 500 milioni per la realizzazione della progettazione esecutiva delle opere di depurazione del bacino del fiume Simeto;

Considerato che già nel 1992 l'Agensud aveva evidenziato la non conformità dell'intervento rispetto a quanto stabilito nella scheda tecnica e segnalava che gli elaborati progettuali presentavano le caratteristiche di uno studio di fattibilità anziché di un progetto esecutivo, difettando altresì delle approvazioni degli organi competenti;

Vista la nota n. 9/2820 del 17 luglio 1995 con la quale il Nucleo ispettivo per gli investimenti pubblici comunicava alla Cassa depositi e prestiti l'impossibilità di procedere all'approvazione degli atti di chiusura della convenzione non avendo l'ente attuatore prodotto le attestazioni relative all'acquisizione delle autorizzazioni di legge e le approvazioni previste dall'art. 4 della convenzione stessa;

Tenuto conto che dalla documentazione acquisita agli atti non risulta possibile procedere alla data attuale alla chiusura della convenzione, in assenza del parere favorevole dell'assessorato regionale territorio e ambiente, al quale il progetto era stato inviato fin dall'8 agosto 1991;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 520/87 concernente la realizzazione della progettazione esecutiva delle opere di depurazione del bacino del fiume Simeto per l'importo di 500 milioni di lire.

2. Ai sensi dell'art. 12 della convenzione il Ministero del bilancio, attraverso apposita commissione *ad hoc* nominata, procederà in contraddittorio all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 323

96A8741

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa alla sistemazione rete viaria di Potenza e Tito.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96, del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 283/88, stipulata in data 27 settembre 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il consorzio per lo sviluppo industriale di Potenza regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della sistemazione viaria di Potenza e Tito;

Tenuto conto che il predetto consorzio ha approvato con delibera n. 61 del 18 marzo 1996 apposita perizia di variante, richiedendone l'autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/1995, e con delibera n. 163 dell'11 giugno 1996, il quadro economico definitivo;

Considerato che il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, ha rilevato come la redazione della variante trovi le sue motivazioni nell'opportunità di effettuare una serie di lavori resisi necessari per ottemperare ad alcune prescrizioni e per adeguarsi alle nuove normative del codice della strada;

Considerato che il Nucleo ispettivo ha constatato che non sussistono ostacoli al completamento del progetto, ridefinito con la perizia di variante proposta dal consorzio;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Di approvare la perizia di variante deliberata dal consiglio d'amministrazione del consorzio per lo sviluppo industriale di Potenza il 18 marzo 1996.

2. Di approvare il nuovo quadro economico:

Quadro economico Descrizione	Valori in milioni di lire		
	da conv.	da aggiu.ne	definitivo
3.1. Lavori (compresi espr.)	13.804	13.766	13.572
3.2. Imprevisti	686	686	—
3.3. Lievitazione prezzi	200	200	978
3.4. Spese generali	1.680	1.680	1.680
3.5. I.V.A.	2.944	2.944	3.084
3.6. Ribassi d'asta	—	38	—
Totale	19 314	19.314	19.314

3. Di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione fino al 31 dicembre 1996.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 321

96A8742

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa al sistema di accesso al centro direzionale ed urbano e al rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza del comune di Matera.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96, del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo in conversione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 64/90 stipulata in data 16 aprile 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Matera regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del sistema di accesso al centro direzionale ed urbano e rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza;

Vista la relazione tecnica del comune di Matera del 15 febbraio 1996 relativa ad una perizia di variante ai lavori attinenti il sistema di accesso al centro direzionale ed urbano e rafforzamento delle infrastrutture di pertinenza;

Vista la delibera di giunta comunale dell'8 maggio 1996 n. 377 di approvazione della predetta perizia di variante;

Considerato che il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha valutato la conformità della suddetta perizia alle previsioni di legge che il Nucleo ispettivo ha constatato lo stato di avanzata realizzazione delle opere di collegamento stradale tra il centro città e la S.S. n. 7, già previste nel progetto originario;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione tecnica del comune di Matera del 15 febbraio 1996, richiamata in premessa;

2. di approvare il nuovo quadro economico:

Quadro economico Descrizione	(valore in milioni di lire)		
	Da convenzione	Da aggiudicazione	Varianti in esame
1. Lavori	10.373	10.188	10.188
2. Imprevisti	500	600	—
3. Lievitazione prezzi	150	—	—
4. Spese generali	1.100	1.540	1.100
5. I.V.A.	630	1.951	1.501
6. Altre	—	2.021	3.511
Totale	12.753	16.300 (*)	16.300 (*)

(*) La differenza di 3,547 milioni di lire, rispetto al finanziamento attribuito con la convenzione, è coperta da risorse del comune rivenienti dagli oneri di urbanizzazione.

3. di concedere la proroga richiesta per la chiusura della convenzione fino al 16 aprile 1998.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 326

96A8743

DELIBERAZIONE 9 ottobre 1996.

Approvazione della perizia di variante relativa alla costruzione del nuovo stabilimento termale del comune di Cotronei.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Visto il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo in conversione»;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 170/90 stipulata in data 3 dicembre 1991 fra l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Cotronei regolante il finanziamento relativo alla costruzione del nuovo stabilimento termale di Cotronei;

Vista la relazione tecnica del comune di Cotronei del 21 dicembre 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante, ai lavori del «Nuovo stabilimento termale di Cotronei»;

Vista la delibera del comune di Cotronei del 5 dicembre 1995, n. 543, di approvazione della predetta variante tecnica e suppletiva;

Visto il rapporto del Nucleo ispettivo prot. n. 9/2081 del 30 maggio 1996, con il quale si dà atto che la perizia di variante è strumento idoneo per il superamento degli ostacoli tecnici e finanziari che impediscono il completamento del progetto;

Considerato che il Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici ha ritenuto sussistenti per la perizia in questione i requisiti di cui all'art. 7 legge 104/1995;

Vista la propria delibera in data 26 giugno 1996 con la quale era stata approvata la predetta perizia di variante a condizione che la regione Calabria finanziasse il costo aggiuntivo del progetto;

Considerato che con deliberazione della giunta del comune di Cotronei n. 232 del 20 agosto 1996 — pervenuta il 9 settembre 1996 — è stato posto a carico del bilancio comunale l'importo di lire 900 milioni occorrente per finanziare il costo aggiuntivo per il completamento del progetto;

Ritenuto di dover annullare la propria precedente deliberazione 26 giugno 1996 per tener conto della mutata situazione in ordine al confinanziamento del progetto;

Su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. di annullare la propria delibera in data 26 giugno 1996 richiamata in premessa;

2. di approvare la perizia di variante per come specificato nella relazione tecnica del 21 dicembre 1995, già citata in premessa;

3. di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

Quadro economico Descrizione	(valore in milioni di lire)		
	Da convenzione	Da aggiudicazione	Varianti in esame
Lavori	5 365	3.539	5.497
Imprevisti	131	1.957	395 (*)
Lievitazione prezzi	20	20	200
Spese generali	646	646	646 (*)
I.V.A.	338	338	662
Totale	6 500	6 500	7.400 (**)

(*) È stata stornata dalla voce «spese generali» la somma di 244 milioni. La somma stornata viene imputata alla voce «imprevisti».

(**) La differenza dal finanziamento originale (L. 900 milioni) sarà carico del comune di Cotronei, giusta delibera giunta comunale n. 232 del 20 agosto 1996

4. di concedere la proroga richiesta dall'ente attuatore fino al 31 dicembre 1996.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 327

96A8744

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche relative a taluni comuni disastrati.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corso ad appalti per nuove opere pubbliche salvo autorizzazione del Ministero del bilancio, sentito il CIPE, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenente direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Vista la nota in data 20 novembre 1996, prot. DV/2127 con la quale il Comitato costituito ai sensi delle disposizioni di cui sopra, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole o negativo;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Esprime il seguente parere:

1. I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n.76/1990, per gli interventi e gli importi indicati e con rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno, inoltre, al Ministero del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'Ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

2. I comuni di cui all'allegato 2 non sono autorizzati ad utilizzare i fondi di cui trattasi per gli interventi, e relativi importi, in esso indicati.

Roma, 9 ottobre 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino

Lioni.

1) completamento municipio - 1° lotto: importo lire 300 493 000 + 31.102 000 I.V A., l'importo è stato ridotto a seguito della rideterminazione degli imprevisti, nella misura del 5%, e delle spese tecniche, nella misura del 10%. Con ciò l'intervento sulla sede comunale, realizzabile con i fondi del terremoto, è concluso. Il comune dovrà garantire la piena fruibilità dell'opera con i fondi propri.

COMUNI GRAVEMENTE DISASTRATI

Provincia di Avellino

Aquilonia:

1) ristrutturazione palestra comunale· importo L. 271.130.000 + 28.870.000 I.V A.; in considerazione delle fruibilità cui verrà adibita l'opera con particolare riguardo all'uso scolastico. Al fine di rendere soddisfacente il predetto uso il comune è invitato a dar corso all'ipotesi prospettata di copertura della palestra con fondi diversi da quelli del terremoto

Provincia di Salerno

Battipaglia

1) ricostruzione palazzo comunale - 2° e 3° lotto: importo L 5 425.495 000; visto il progetto generale di completamento, ammontante nel suo complesso a L 7 844 151.000, il presente favorevole parere attiene all'utilizzazione del suindicato importo di L. 5.425.495 000 a carico dei fondi assegnati dal CIPE a valere sulle risorse ex legge n. 219/1981 e n 32/1992; il restante importo, come da delibera di C.C. n 199 del 13 agosto 1996, resta a carico dei mutui già stipulati e del bilancio comunale. Le spese per I.V.A. potranno trovare copertura indifferentemente sull'una o sull'altra voce di spesa. Nella realizzazione dovranno essere rispettate le prpescrizioni del CTR e dei VV.FF.

San Pietro al Tanagro:

1) adeguamento sismico della casa comunale: importo L. 478.300.000 + 51.800 000 I.V.A.

Sant'Arsenio:

1) riparazione ed adeguamento antisismico sede municipale: importo L. 816.569 000 + 93.431.000 I.V A ; il parere è condizionato all'approvazione preventiva dei VV FF., all'inserimento di un ascensore e all'adeguamento alle norme sulle barriere architettoniche; le predette prescrizioni, ivi comprese le eventuali indicazioni dei VV.FF. e il maggior onere per I V.A. a seguito dell'incremento di aliquota, devono trovare copertura finanziaria nell'ambito del suindicato importo approvato.

In alternativa il comune può valutare l'opportunità e la convenienza economico-funzionale di demolire e ricostruire la sede senza comunque superare l'importo massimo di cui alla delibera CIPE 13 marzo 1996.

Provincia di Potenza

Trecchina:

1) ricostruzione fuori sito di fabbricato da adibire a caserma dei carabinieri: importo L. 726 190.000 + 73.810.000 I.V.A.

COMUNI DANNEGGIATI

Provincia di Potenza

Latronico:

1) completamento casa comunale: importo L. 310.000.000 + 40.000.000 I.V.A.

San Martino d'Agri:

1) completamento campo sportivo: importo lire 85.861.000 + 8.586 000 I.V.A.; l'importo ridotto a seguito della rideterminazione dell'I.V.A., è autorizzabile in quanto l'intervento rientra nella casistica dei completamenti.

ALLEGATO 2

INTERVENTI CON PARERE NEGATIVO

COMUNI DISASTRATI

Provincia di Avellino

Salza Irpina:

1) restauro palazzo storico Imperiali D'Afflitto per l'importo di L 700 000.000.

L'utilizzazione delle risorse di cui trattasi non è autorizzata in quanto i lavori strettamente inerenti ai danni del terremoto, consolidamento, ecc., sono stati già finanziati con i fondi concessi al privato, ai sensi della legge n. 219/1981, pari a L. 573.000.000. L'immobile acquisito dopo i suddetti lavori sarebbe dovuto già risultare idoneo allo scopo, tenuto anche conto delle dimensioni dell'organico del comune; non appare pertanto giustificata una ulteriore spesa di L. 700 000.000. L'edificio risulterebbe, inoltre, sproporzionato all'uso e non è motivata la ratio che presiede al mutamento di sede delle attività comunali.

COMUNI GRAVEMENTE DANNEGGIATI

Provincia di Benevento

San Leucio del Sannio:

1) ampliamento casa comunale - 3° lotto, per l'importo di L. 360.000.000.

L'utilizzazione delle risorse di cui trattasi non è autorizzata in quanto le integrazioni pervenute non hanno fornito risposte idonee a fugare le obiezioni rappresentate in sede di istruttoria; la richiesta, pertanto, non è adeguatamente supportata ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalla legge.

96A8745

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 1996.

Autorizzazione alla società Casse e generali vita S.p.a., in Verona, all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami vita.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente del Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista l'istanza in data 1° agosto 1996 con la quale Casse e generali vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Rilevata la conformità delle norme statutarie della società alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 27 novembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata da Casse e generali vita S.p.a.;

Dispone:

La società Casse e generali vita S.p.a., con sede legale in Verona, piazza Bra n. 26/*D*, previa approvazione dello statuto, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I e V indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A8747

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 12 dicembre 1996

Variazioni apportate alle iscrizioni di operatori nell'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 12 aprile 1984, n. 5718 e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'Albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° febbraio 1991, con la quale sono state stabilite nuove norme per l'iscrizione all'Albo degli assuntori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, con il quale il dott. Camillo De Fabbrittis è stato nominato commissario straordinario di Governo dell'A.I.M.A. ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 1995, con il quale è stata reiterata la citata nomina;

Considerato che nei confronti degli organismi associativi e ditte individuali, di cui all'allegato prospetto, sono stati accertati i requisiti necessari per apportare le variazioni all'Albo degli assuntori;

Delibra:

L'Albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 5718, e disciplinato in quanto a modalità di iscrizione ed ai requisiti di idoneità tecnica della delibera del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. del 13 dicembre 1990, ha subito le modifiche appresso riportate a seguito di delibere del commissario straordinario di Governo dell'A.I.M.A.

L'allegato prospetto, che fa parte intgrante della presente delibera, riporta le cancellazioni, le riduzioni e gli ampliamenti della capacità ricettiva messa a disposizione dell'A.I.M.A. da parte di operatori già iscritti nel medesimo Albo.

Roma, 12 dicembre 1996

Il commissario di Governo: DE FABRITIIS

CANCELLAZIONI DALL'ALBO

Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Capacità	Ton. Hl
90	LA SAN PROSPERO srl Via S. Prospero, 121 - S. Prospero di Imola (BO)	Alcolevinico	HL	10.400
405	ASCOTAB Soc. Coop. arl C.so Aldo Moro, 36 - S. Maria Capua Vetere (CE)	Tabacco	TN	6.000
447	CO.S.S. srl Via Benvenuto Cellini, 1 - Milano	Cereali	TN	12.500
476	Società Italiana Tabacchi (S.I.T.) spa Via Colle dell'Ara, 179 - Chieti	Tabacco	TN	14.800
520	CO.RI.ME. arl S.S. 16, Km 1+500 - Carapelle (FG)	Alcolevinico	HL	120.000
539	FILIPPI GIOVANNI Via S. Giovanni, 21 - Cotignola (RA)	Alcolevinico	HL	9.740
540	CELSO srl Via Benvenuto Cellini, 1 - Milano	Cereali	TN	72.000

RIDUZIONI DI CAPACITA' RICETTIVA

Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Struttura		
			Ubicazione	Capacità	Ton./Hl
73	GIO. BUTON & C. spa Via Tomba Forella, 3 San Lazzaro di Savena (BO)	Alcolevinico	Via Tomba Forella, 3 San Lazzaro di Savena (BO)	HL	140.000
125	Distilleria SACCHETTO SANTINO srl Via Circonvallazione, 4 Lagnasco (CN)	Alcolevinico	Via Circonvallazione, 4 Lagnasco (CN)	HL	39.200
548	VILLARIPARI srl Via Villa, 2 Malagnino (CR)	Cereali	S.P. 26 Km 15+570/16+610 Malagnino (CR)	TN	5.000

AMPLIAMENTI DI CAPACITA' RICETTIVA

Matricola	Denominazione ragione sociale e sede	Categoria merceologica	Struttura - Ubicazione		Capacita Ton./Hl
100	CA.VI RO. arl Via Delle Convertite, 12 - 1 Faenza (RA)	Alcolevinico	Via Delle Convertite, 8 - 12 - 14 Faenza (RA)	HL	808.975
			Via Garibaldi, 2 Fraz. Granarolo - Faenza (RA)	HL	4.210
			Via Fabbra, 11 Fraz. Pieve Cesato - Faenza (RA)	HL	7.370
			Via Galvani, 3 - Faenza (RA)	HL	11.361
			Via Zampeschi, 117 - Forlì	HL	232.000
			Via Ordona Km 1+500 Carapelle (FG)	HL	120 000
			Capacità totale	**HL**	**1.185.916**

VARIAZIONI DI DENOMINAZIONE E/O RAGIONE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione, ragione sociale, sede legale e capacità totale iscritta	Categoria	Nuova denominazione, ragione sociale, sede legale e capacità totale iscritta
194	Distilleria F.lli Rossi Rossi Francesco & C. snc Via Magazzeno, 1011 - Savignano sul Panaro (MO) HL 37 800	Alcolevinico	Distillerie F.lli Rossi e Frigorifero San Bernardo di Rossi Francesco & C. snc - Via Magazzeno, 1021 - Savignano sul Panaro (MO) HL 37.800
620	Parmigiani Gianni & C. snc Via Palazzo, 25 - Viadana (MN) TN 50 000	Cereali	Parmigiani Gianni & C. srl Via Carpagnon, 11 - Vicenza TN 50.000

96A8748

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2352 del 7 ottobre 1994 recante la delibera CUN del 23 settembre 1994 su: «Problemi connessi all'entrata in vigore dei settori scientifico-disciplinari»;

Considerata la necessità di recepire nello statuto, secondo quanto disposto al punto 2.1 di tale delibera, i settori e le nuove discipline da parte di questa facoltà in sostituzione delle attuali, con le consuete procedure di modifica dello statuto stesso;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1994 (*Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1994) riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di ingegneria in data 28 aprile 1995, dal senato accademico in data 18 luglio 1995 e dal consiglio di amministrazione di questo Ateneo in data 18 luglio 1995;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 6 ottobre 1995;

Decreta:

L'art. 147 riguardante i settori scientifico-disciplinari e gli articoli 152, 153, 154 e 155, relativi ai diplomi universitari in ingegneria delle infrastrutture, ingegneria elettronica, ingegneria informatica ed automatica, ingegneria meccanica, sono modificati per l'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari e sostituiti con i seguenti:

(Omissis).

Art. 147. — Gli insegnamenti utilizzabili per la definizione delle varie annualità, previste nei piani di studio ufficiali della facoltà, sono quelli indicati, per settori scientifico-disciplinari, nell'elenco riportato di seguito:

A01A - *Logica matematica*

Istituzioni di logica matematica
Logica matematica
Teoria degli insiemi
Teoria dei modelli
Teoria della ricorsività

A01B - *Algebra*

Algebra
Algebra superiore
Algebra commutativa
Algebra computazionale
Algebra ed elementi di geometria
Algebra lineare
Istituzioni di algebra superiore
Istituzioni di matematiche (settore A01B)
Matematica discreta (settore A01B)
Matematica (settore A01B)
Teoria algebrica dei numeri
Teoria dei gruppi

A01C - *Geometria*

Geometria
Geometria algebrica
Geometria combinatoria
Geometria descrittiva
Geometria differenziale
Geometria e algebra
Geometria superiore
Istituzioni di geometria superiore
Istituzioni di matematiche (settore A01C)
Matematica (settore A01C)
Matematica discreta (settore A01C)
Spazi analitici
Topologia
Topologia algebrica
Topologia differenziale

A02A - Analisi matematica

Analisi armonica
Analisi convessa
Analisi funzionale
Analisi matematica
Analisi non lineare
Analisi superiore
Biomatematica (settore A02A)
Calcolo delle variazioni
Equazioni differenziali
Istituzioni di analisi matematica
Istituzioni di analisi superiore
Istituzioni di matematiche (settore A02A)
Matematica (settore A02A)
Matematica applicata (settore A02A)
Metodi matematici e statistici (settore A02A)
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A02A)
Teoria dei numeri
Teoria delle funzioni
Teoria matematica dei controlli

A02B - *Probabilità e statistica matematica*

Biomatematica (settore A02B)
Calcolo delle probabilità
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Filtraggio e controllo stocastico
Istituzioni di matematiche (settore A02B)
Matematica (settore A02B)
Metodi matematici e statistici (settore A02B)
Metodi probabilistici statistici e processi stocastici
Processi stocastici
Statistica matematica (settore A02B)
Teoria dei giochi (settore A02B)
Teoria dell'affidabilità
Teoria delle code
Teoria delle decisioni (settore A02B)

A03X - *Fisica matematica*

Biomatematica (settore A03X)
Equazioni differenziali della fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di fisica matematica
Istituzioni di matematiche (settore A03X)
Matematica (settore A03X)
Matematica applicata (settore A03X)
Meccanica analitica
Meccanica del continuo
Meccanica razionale
Meccanica razionale con elementi di meccanica statistica
Meccanica superiore
Metodi e modelli matematici per le applicazioni
Metodi geometrici della fisica matematica
Metodi matematici e statistici (settore A03X)
Metodi matematici per l'ingegneria (settore A03X)
Propagazione ondosa
Sistemi dinamici
Stabilità e controlli
Teorie relativistiche

A04A - *Analisi numerica*

Analisi numerica
Biomatematica (settore A04A)
Calcolo numerico
Calcolo parallelo
Calcolo numerico e programmazione
Istituzioni di matematiche (settore A04A)
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica (settore A04A)
Matematica applicata (settore A04A)
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione
Metodi matematici e statistici (settore A04A)
Metodi numerici per la grafica
Metodi numerici per l'ingegneria
Metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B - *Ricerca operativa*

Grafi e reti di flusso
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni
Metodi e modelli per la logistica
Metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Ottimizzazione combinatoria
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi (settore A04B)

B01A - *Fisica generale*

Acquisizione ed analisi di dati della fisica
Acustica
Elettromagnetismo
Esperimentazioni di fisica (settore B01A)
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Fisica superiore
Laboratorio di fisica generale
Laboratorio di tecnologie fisiche
Metodi di osservazione e misura
Metrologia
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica

B02A - *Fisica teorica*

Elettrodinamica
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica teorica
Istituzioni di fisica teorica
Meccanica quantistica
Meccanica statistica
Onde elettromagnetiche
Relatività
Teoria dei campi
Teoria dei processi irreversibili
Teoria dei sistemi a molti corpi
Teoria della gravitazione
Teoria delle interazioni fondamentali
Teorie quantistiche

B02B - *Metodi matematici della fisica*

Applicazioni fisiche della teoria dei gruppi
Fisica dei sistemi non lineari
Fisica numerica
Metodi computazionali della fisica
Metodi matematici dell'astronomia
Metodi matematici della fisica
Metodi probabilistici della fisica
Tecniche di calcolo della fisica teorica

B03X - *Struttura della materia*

Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica (settore B03X)
Fenomeni cooperativi e transizioni di fase
Fisica atomica
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Fisica molecolare
Laboratorio di fisica della materia
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia

B04X - *Fisica nucleare e subnucleare*

Astrofisica nucleare e subnucleare (settore B04X)
Esperimentazioni di fisica (settore B04X)
Fisica degli acceleratori
Fisica dei neutroni
Fisica dei reattori
Fisica delle particelle elementari
Fisica nucleare
Fisica subnucleare
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare
Laboratorio di fisica nucleare e subnucleare
Misure nucleari
Metodi sperimentali della fisica subnucleare
Radioattività
Reazioni nucleari
Spettroscopia nucleare
Teoria delle forze nucleari
Teoria delle interazioni subnucleari
Teoria della struttura nucleare

C03X - *Chimica generale ed inorganica*

Chimica bioinorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare (settore C03X)
Didattica della chimica (settore C03X)
Fotochimica (settore C03X)
Laboratorio di chimica (settore C03X)
Laboratorio di chimica generale ed inorganica
Laboratorio di chimica inorganica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica (settore C03X)
Storia della chimica (settore C03X)
Strutturistica chimica (settore C03X)

C05X - *Chimica organica*

Chemiometria (settore C05X)
Chimica biorganica
Chimica dei composti eterociclici
Chimica dei composti organometallici
Chimica delle sostanze coloranti
Chimica delle sostanze organiche naturali
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica organica fisica
Chimica supramolecolare (settore C05X)
Didattica della chimica (settore C05X)
Fotochimica (settore C05X)
Laboratorio di chimica (settore C05X)

Laboratorio di chimica organica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi computazionali in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica (settore C05X)
Storia della chimica (settore C05X)

C06X - *Chimica*

Chimica
Sintesi e controllo dei prodotti chimici
Sperimentazioni di chimica

C10X - *Chimica e biotecnologia delle fermentazioni*

Biochimica e microbiologia applicata
Biochimica industriale
Biotecnologia dei microrganismi (settore C10X)
Biotecnologia delle fermentazioni (settore C10X)
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale
Chimica microbiologica
Microbiologia industriale (settore C10X)
Microbiologia industriale farmaceutica

D10B - *Geologia stratigrafica e sedimentologica*

Geologia (settore D01B)
Geologia del quaternario
Geologia marina
Geologia regionale (settore D01B)
Geologia storica
Geologia stratigrafica
Laboratorio didattico di scienze della terra (settore D01B)
Laboratorio di geologia (settore D01B)
Litologia e geologia (settore D01B)
Paleogeografia
Petrografia del sedimentario (settore D01B)
Rilevamento geologico (settore D01B)
Sedimentologia
Sedimentologia e regime dei litorali
Storia della geologia
Stratigrafia

D01C - *Geologia strutturale*

Geodinamica
Geologia (settore D01C)
Geologia degli idrocarburi
Geologia del cristallino (settore D01C)
Geologia del vulcanico
Geologia regionale (settore D01C)
Geologia strutturale
Laboratorio di geologia (settore D01C)
Litologia e geologia (settore D01C)
Rilevamento geologico (settore D01C)
Telerilevamento geologico e fotointerpretazione
Tettonica

D02A - *Geografia fisica e geomorfologia*

Cartografia tematica (settore D02A)
Climatologia
Conservazione della natura e delle sue risorse (settore D02A)
Educazione ambientale (settore D02A)
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (settore D02A)
Fotogeologia (settore D02A)
Geografia (settore D02A)
Geografia fisica
Geologia ambientale (settore D02A)
Geomorfologia
Geomorfologia applicata
Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02A)
Glaciologia
Rilevamento geomorfologico
Speleologia

D02B - *Geologia applicata*

Esplorazione geologica del sottosuolo
Geologia applicata
Geologia applicata alle aree sismiche
Geologia applicata alla difesa del suolo
Geologia applicata alla difesa ambientale
Geologia applicata all'ambiente marino
Geologia applicata alla pianificazione territoriale
Geologia tecnica
Geomorfologia e instabilità dei versanti (settore D02B)
Geopedologia (settore D02B)
Idrogeologia
Idrogeologia applicata
Laboratorio di geopedologia (settore D02B)
Materiali naturali da costruzione
Rilevamento geologico-tecnico

D03A - *Mineralogia*

Analisi mineralogiche
Conservazione dei monumenti lapidei (settore D03A)
Cristallochimica (settore D03A)
Cristallografia
Gemmologia
Laboratorio didattico di scienze della terra (settore D03A) di mineralogia
Mineralogia
Mineralogia applicata
Mineralogia dei sedimenti e dei suoli
Mineralogia e litologia (settore D03A)
Mineralogia sistematica
Minerogenesi
Minerosintesi e mineralogia sperimentale
Museologia naturalistica (settore D03A)

D03B - *Petrologia e petrografia*

Conservazione dei monumenti lapidei (settore D03B)
Geologia del cristallino (settore D03B)
Laboratorio didattico di scienze della terra (settore D03B)

Laboratorio di petrografia
Litologia e geologia (settore D03B)
Magmatologia (settore D03B)
Mineralogia e litologia (settore D03B)
Petrografia
Petrografia applicata
Petrografia del sedimentario (settore D03B)
Petrologia
Petrologia del metamorfico
Petrologia sperimentale
Rilevamento petrografico e giacimentologico

D03D - *Giacimenti minerari*

Caratterizzazione delle materie prime minerali
Geochimica applicata alle georisorse (settore D03D)
Geologia e giacimenti delle fonti energetiche minerarie
Giacimenti minerari
Metallogenesi regionale
Metodologie geostatistiche per i giacimenti minerari
Minerografia
Prospezione geomineraria
Rocce e minerali industriali
Valutazione delle georisorse e recupero ambientale

D04B - *Geofisica applicata*

Carotaggi geofisici
Geofisica ambientale
Geofisica applicata
Geofisica di produzione
Geofisica marina
Geofisica mineraria
Geofisica nucleare
Prospezioni geofisiche
Sismica applicata
Sismologia applicata
Trattamento dei segnali geofisici

E03A - *Ecologia*

Ecologia
Ecologia applicata

E13X - *Biologia applicata*

Biologia generale (settore E13X)

F22A - *Igiene generale ed applicata*

Igiene ambientale

G05B - *Meccanica agraria*

Automazione e controllo dei processi agricoli e agro-industriali
Energetica applicata all'agricoltura
Economia e antinfortunistica in agricoltura
Macchine agricole motrici ed operatrici
Macchine e impianti dell'industria agro-alimentare
Macchine e impianti per le operazioni post-raccolta
Macchine e impianti per processi agricoli speciali
Macchine per l'impianto e la manutenzione del verde
Meccanica agraria
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione forestale
Modellistica applicata alla meccanizzazione agricola

G08A - *Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari*

Additivi e residui negli alimenti
Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari
Biotecnologie alimentari
Chimica e tecnologia degli aromi
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Gestione della qualità nell'industria alimentare
Industrie agrarie
Operazioni unitarie della tecnologia alimentare
Processi della tecnologia alimentare
Tecnologie del condizionamento e della distribuzione dei prodotti agroalimentari
Tecnologie di conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei reflui nell'industria alimentare

H01A - *Idraulica*

Dinamica della turbolenza
Idraulica
Idraulica ambientale
Idraulica dei mezzi porosi
Idraulica fluviale
Idraulica marittima
Idraulica numerica
Idrodinamica
Idroelasticità
Meccanica dei fluidi
Misure e controlli idraulici
Modellistica idraulica

H01B - *Costruzioni idrauliche*

Acquedotti e fognature
Bonifica e irrigazione
Bonifiche e sistemazioni idrauliche
Costruzioni idrauliche
Gestione dei sistemi idraulici
Gestione delle risorse idriche
Idrologia
Idrologia sotterranea
Idrovie
Impianti speciali idraulici
Infrastrutture idrauliche
Protezione idraulica del territorio
Sistemazione dei bacini idrografici
Tecnica dei lavori idraulici

H01C - *Costruzioni marittime*

Costruzioni in mare aperto
Costruzioni marittime
Ingegneria costiera
Ingegneria portuale
Regime e protezione dei litorali

H02X - *Ingegneria sanitaria-ambientale*

Dinamica degli inquinanti
Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente
Gestione degli impianti di ingegneria sanitaria-ambientale
Impatto delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale
Impianti di trattamento degli effluenti gassosi
Impianti di trattamento dei rifiuti solidi
Impianti di trattamento delle acque di approvvigionamento
Impianti di trattamento delle acque di rifiuto
Impianti di trattamento sanitario-ambientali
Ingegneria sanitaria-ambientale
Tecniche costruttive delle opere di ingegneria sanitaria-ambientale

H03X - *Strade, ferrovie ed aeroporti*

Cantieri e impianti per infrastrutture
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti
Fondamenti di infrastrutture viarie
Gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie
Infrastrutture aeroportuali
Infrastrutture ferroviarie
Infrastrutture per trasporti speciali
Infrastrutture viarie in sotterraneo
Infrastrutture viarie urbane e metropolitane
Materiali per infrastrutture viarie
Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti
Sovrastrutture di strade, ferrovie ed aeroporti
Strade, ferrovie ed aeroporti
Tecnica dei lavori stradali ferroviari ed aeroportuali
Teoria delle infrastrutture viarie

H04X - *Trasporti*

Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto
Pianificazione dei trasporti
Progettazione di sistemi di trasporto
Sistemi di trazione
Tecnica ed economia dei trasporti
Teoria dei sistemi di trasporto
Teoria e tecnica della circolazione
Terminali e impianti dei trasporti
Trasporti aerei
Trasporti ferroviari
Trasporti marittimi e idroviari
Trasporti speciali
Trasporti urbani e metropolitani

H05X - *Topografia e cartografia*

Cartografia numerica
Cartografia tematica ed automatica
Fotogrammetria
Fotogrammetria applicata
Geodesia (settore H05X)
Misure geodetiche (settore H05X)
Rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio
Tecniche di fotointerpretazione
Tecniche topografiche di precisione
Telerilevamento
Topografia
Topografia agraria e forestale
Topografia e tecniche cartografiche
Trattamento delle osservazioni

H06X - *Geotecnica*

Consolidamento dei terreni
Costruzioni di materiali sciolti
Costruzioni in sotterraneo
Dinamica delle terre e delle rocce
Fondamenti di geotecnica
Fondazioni
Geotecnica
Geotecnica marina
Geotecnica nella difesa del territorio
Indagini e controlli geotecnici
Meccanica delle rocce
Meccanica delle terre
Opere di sostegno
Stabilità dei pendii

H07A - *Scienza delle costruzioni*

Calcolo anelastico e a rottura delle strutture
Dinamica delle strutture
Instabilità delle strutture
Interazione ambiente-struttura
La scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico
Meccanica computazionale delle strutture
Meccanica dei materiali e della frattura
Meccanica dei solidi
Ottimizzazione e identificazione delle strutture
Scienza delle costruzioni
Sicurezza e affidabilità delle costruzioni
Sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture
Statica
Statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali
Teoria delle strutture

H07B - *Tecnica delle costruzioni*

Calcolo automatico delle strutture
Costruzioni in muratura e costruzioni in legno
Costruzioni in zona sismica
Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica
Progetto di strutture
Riabilitazione strutturale
Sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni
Strutture di fondazione
Strutture prefabbricate
Strutture speciali
Tecnica delle costruzioni
Teoria e progetto dei ponti
Teoria e progetto delle costruzioni in acciaio
Teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e in c.a. precompresso
Teorie e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico

H08A - *Architettura tecnica*

Architettura del legno
Architettura delle grandi strutture
Architettura tecnica
Architettura tecnica e tipologie edilizie
Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici
Fondamenti di architettura tecnica
Progettazione degli elementi costruttivi
Progettazione e procedimenti industrializzati per l'edilizia
Progettazione edile assistita
Progettazione integrale
Progetti di servizi tecnologici
Progetti per la ristrutturazione e il risanamento edilizio
Recupero e conservazione degli edifici
Tecniche edilizie per i paesi in via di sviluppo

H08B - *Tecnica e produzione edilizia*

Costruzioni edili
Ergotecnica edile
Fondamenti di ergotecnica edile
Gestione del processo edilizio
Industrializzazione dell'edilizia
Organizzazione del cantiere
Programmazione e costi per l'edilizia
Sperimentazione di materiali e componenti
Tecniche analitiche per l'edilizia
Tecniche di controllo delle prestazioni edilizie
Tecniche di produzione e di conservazione dei materiali edilizi
Tecnologia degli elementi costruttivi

H10A - *Composizione architettonica e urbana*

Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie
Architettura di grandi complessi e di opere infrastrutturali
Architettura e composizione architettonica
Architettura sociale
Caratteri distributivi degli edifici
Caratteri tipologici e morfologici dell'architettura
Composizione architettonica
Composizione e progettazione urbana
Progettazione architettonica
Progettazione architettonica assistita
Progettazione architettonica per il recupero degli edifici
Progettazione architettonica per il recupero urbano
Teorie e tecniche della progettazione architettonica
Teorie della ricerca architettonica contemporanea

H11X - *Disegno*

Cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica
Disegno
Disegno automatico
Disegno dell'architettura
Disegno edile
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva
Grafica
Percezione e comunicazione visiva
Rappresentazione del territorio e dell'ambiente
Rilevamento fotogrammetrico dell'architettura
Rilievo dell'architettura
Rilievo urbano e ambientale
Tecniche della rappresentazione
Teoria e storia dei metodi di rappresentazione
Unificazione grafica per la rappresentazione

H12X - *Storia dell'architettura*

Storia dell'architettura
Storia dell'urbanistica
Storia delle tecniche architettoniche

H13X - *Restauro*

Cantieri per il restauro architettonico
Caratteri costruttivi dell'edilizia storica
Conservazione dei materiali nell'edilizia storica
Conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici
Consolidamento degli edifici storici
Degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica
Restauro archeologico
Restauro architettonico
Restauro dei monumenti
Restauro dei parchi e dei giardini storici
Restauro urbano
Tecnica del restauro architettonico
Tecnica del restauro urbano
Teorie e storia del restauro

H14A - *Tecnica e pianificazione urbanistica*

Analisi dei sistemi urbani e territoriali
Analisi e valutazione ambientale
Gestione urbana
Ingegneria del territorio
Pianificazione e gestione delle aree metropolitane
Pianificazione territoriale
Politiche urbane e territoriali
Tecnica urbanistica
Tecniche di analisi urbane e territoriali
Tecniche di valutazione e di programmazione urbanistica
Teorie della pianificazione territoriale

H14B - *Urbanistica*

Analisi della città e del territorio
Fondamenti di urbanistica
Progettazione del territorio
Progettazione urbanistica
Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale
Tecniche di progettazione urbanistica
Teorie dell'urbanistica
Urbanistica

H15X - *Estimo*

Economia ed estimo ambientale
Economia ed estimo civile
Economia ed estimo industriale

Estimo
Estimo aeronautico
Estimo e contabilità dei lavori
Estimo ed esercizio professionale
Estimo navale
Fondamenti di economia ed estimo
Valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici
Valutazione economica dei progetti

I02A - *Meccanica del volo*

Dinamica del volo
Dinamica del volo dell'elicottero
Dinamica del volo spaziale
Meccanica del volo
Meccanica del volo dell'elicottero
Meccanica del volo spaziale
Progetto generale di velivoli
Sperimentazione
Tecniche di simulazione del volo

I02B - *Costruzioni e strutture aerospaziali*

Aeroelasticità applicata
Costruzioni aeronautiche
Costruzioni spaziali
Progettazione di strutture aerospaziali
Progetto di aeromobili
Progetto di elicotteri
Sperimentazione di strutture aeronautiche
Sperimentazione di strutture spaziali
Strutture aeronautiche
Strutture e materiali aerospaziali
Strutture spaziali
Tecnologie delle costruzioni aeronautiche
Tecnologie delle costruzioni spaziali

I02C - *Impianti e sistemi aerospaziali*

Astrodinamica dei sistemi aerospaziali
Impianti aeronautici
Impianti aerospaziali
Impianti e servomeccanismi aeronautici
Impianti e sperimentazione aerospaziale
Navigazione aerea
Progetto dei sistemi aerospaziali
Servosistemi aerospaziali
Sistemi aerospaziali
Sistemi aerospaziali di telerilevamento
Sistemi di controllo termico aerospaziale
Sistemi di guida e navigazione aerospaziali
Sistemi di telemisura aerospaziali
Strumentazione aeronautica
Strumentazione aerospaziale

I03X - *Fluidodinamica*

Aeroacustica
Aerodinamica
Aerodinamica degli aeromobili
Aerodinamica sperimentale
Dinamica dei gas rarefatti
Fisica dei fluidi e magnetofluidodinamica
Fluidodinamica
Fluidodinamica ambientale
Fluidodinamica dei sistemi naturali
Fluidodinamica numerica
Fluidodinamica sperimentale
Gasdinamica
Modellistica della turbolenza
Principi di aeroelasticità
Termofluidodinamica

I04A - *Propulsione aerospaziale*

Combustione nei sistemi propulsivi
Diagnostica dei propulsori
Dinamica e controllo dei propulsori
Endoreattori
Fluidodinamica dei sistemi propulsivi
Fluidodinamica delle turbomacchine
Impianti propulsivi aeronautici
Motori per aeromobili
Propulsione aerospaziale
Propulsori astronautici
Sistemi di propulsione missilistica
Sistemi di propulsione transatmosferica
Sperimentazione sui propulsori

I04B - *Macchine a fluido*

Combustione e gasdinamica delle macchine
Conversione dell'energia
Dinamica e controllo delle macchine
Energetica applicata
Fluidodinamica delle macchine
Macchine (settore I04B)
Macchine marine
Macchine per impianti frigoriferi e per pompe di calore
Modelli delle macchine
Motori a combustione interna
Motori termici per trazione
Oleodinamica e pneumatica
Progetto di macchine
Sperimentazione sulle macchine
Turbomacchine

I04C - *Sistemi e tecnologie energetici*

Centrali termiche
Collaudo e normativa delle macchine e degli impianti motori
Diagnostica degli impianti motori
Generatori di vapore
Gestione delle macchine e dei sistemi energetici
Impianti di potenza per applicazioni spaziali
Impianti per la cogenerazione ed il risparmio energetico
Impiego industriale dell'energia
Interazione fra le macchine e l'ambiente
Macchine (settore I04C)
Macchine e sistemi energetici speciali
Modellistica e simulazione degli impianti motori
Sistemi energetici
Sistemi propulsivi
Tecnologie delle energie rinnovabili

I05A - *Fisica tecnica industriale*

Criogenia
Energetica
Fisica tecnica (settore I05A)
Gestione dell'energia
Impianti termotecnici
Misure e regolazioni termofluidodinamiche
Modelli per la termotecnica
Proprietà termofisiche dei materiali
Tecnica del freddo
Termocinetica alle alte temperature
Termodinamica applicata
Termofluidodinamica applicata
Termofluidodinamica dei sistemi naturali
Termotecnica
Trasmissione del calore

I05B - *Fisica tecnica ambientale*

Acustica applicata
Climatologia dell'ambiente costruito
Energie rinnovabili per uso termico
Fisica tecnica (settore I05B)
Fisica tecnica ambientale
Gestione dei servizi energetici
Gestione delle risorse energetiche nel territorio
Illuminotecnica
Impianti speciali di climatizzazione
Impianti tecnici
Misure fisico-tecniche e regolazioni
Modelli per il controllo ambientale
Sistemi energetici integrati
Tecnica del controllo ambientale
Termofisica dell'edificio

I06X - *Misure meccaniche e termiche*

Fondamenti della misurazione
Metrologia generale meccanica
Misure e controlli sui sistemi meccanici
Misure e controllo di qualità nella produzione meccanica
Misure e strumentazioni industriali
Misure meccaniche, termiche e collaudi
Misure per la diagnostica e l'affidabilita nei sistemi meccanici
Misure termiche e regolazione
Norme e procedure di qualificazione meccanica
Sensori e trasduttori per misure meccaniche e termiche
Sistemi di elaborazione di misure di grandezze aleatorie
Sistemi di elaborazione di misure di grandezze dinamiche
Sistemi di elaborazione di misure meccaniche e termiche

I07X - *Meccanica applicata alle macchine*

Analisi assistita di sistemi meccanici
Automazione a fluido
Controllo delle vibrazioni e del rumore
Diagnostica dei sistemi meccanici
Fondamenti di meccanica teorica e applicata
Meccanica applicata alle macchine
Meccanica degli azionamenti
Meccanica dei robot
Meccanica del veicolo
Meccanica delle macchine automatiche
Meccanica delle vibrazioni
Meccatronica
Modellistica e simulazione dei sistemi meccanici
Progettazione meccanica funzionale
Regolazione e controllo dei sistemi meccanici
Sperimentazione sui sistemi meccanici
Teoria e tecnica della lubrificazione
Tribologia

I08A - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine*

Affidabilità e sicurezza delle costruzioni meccaniche
Comportamento meccanico dei materiali
Costruzione di azionamenti oleodinamici e pneumatici
Costruzione di macchine (settore I08A)
Costruzione di macchine automatiche e robot
Costruzione di motori
Costruzioni meccaniche di precisione
Elementi costruttivi delle macchine
Principi e metodologie della progettazione meccanica
Progettazione assistita di strutture meccaniche
Progettazione dei sistemi meccanici in campo dinamico
Progettazione e costruzione di sistemi meccanici
Progettazione meccanica con materiali non convenzionali
Qualità nella progettazione e costruzione delle macchine
Tecnica delle costruzioni meccaniche

I08B - *Meccanica sperimentale*

Analisi sperimentale delle tensioni
Controlli non distruttivi
Controllo di qualità
Diagnostica strutturale
Meccanica dei materiali
Meccanica sperimentale

I08C - *Costruzione di veicoli terrestri*

Costruzione di autoveicoli
Costruzione di macchine (settore I08C)
Costruzione di macchine agricole
Costruzione di macchine movimento terra
Costruzione di materiale ferroviario
Costruzione di motori per veicoli terrestri
Costruzione e tecnologia del pneumatico e degli antivibranti
Progettazione degli elementi dell'autotelaio
Progetto delle carrozzerie
Sperimentazione ed affidabilità dell'autoveicolo
Teoria e tecnica dei veicoli terrestri

109X - *Disegno e metodi dell'ingegneria industriale*

Disegno assistito dal calcolatore
Disegno di impianti e di sistemi industriali
Disegno di macchine
Disegno tecnico aerospaziale
Disegno tecnico industriale
Disegno tecnico navale
Elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale
Fondamenti e metodi della progettazione industriale
Grafica computazionale tecnica
Metodi di comunicazione tecnica
Modellazione geometrica delle macchine
Normazione industriale ed ingegnerizzazione

110X - *Tecnologie e sistemi di lavorazione*

Gestione industriale della qualità
Macchine utensili
Modelli funzionali per l'industria
Plasticità e lavorazioni per deformazione plastica
Processi di produzione robotizzati
Produzione assistita da calcolatore
Programmazione e controllo della produzione
Sistemi integrati di produzione
Studi di fabbricazione
Tecnica della saldatura e delle giunzioni
Tecnologia meccanica
Tecnologie dei materiali non convenzionali
Tecnologie della produzione aeronautica
Tecnologie generali dei materiali
Tecnologie speciali

111X - *Impianti industriali meccanici*

Ergotecnica
Gestione degli impianti industriali
Gestione dei progetti di impianto
Gestione della produzione industriale
Gestione della qualità
Impianti e sistemi di trasporto
Impianti industriali
Impianti meccanici
Impianti speciali
Logistica industriale
Servizi generali di impianto
Sicurezza degli impianti industriali
Sistemi di produzione automatizzati
Strumentazione e automazione industriale
Tecnologie industriali

112A - *Fisica dei reattori nucleari*

Analisi di segnale nei reattori nucleari
Cinetica e controllo dei reattori nucleari
Fisica dei reattori a fissione
Fisica dei reattori a fusione
Fisica ed ingegneria dei plasmi
Fondamenti di fisica dei reattori a fissione e a fusione
Metodi matematici per i reattori nucleari
Metodi numerici per i reattori nucleari
Metodi sperimentali per i reattori nucleari
Neutronica applicata
Progetto neutronico dei reattori nucleari
Reattori nucleari avanzati
Trasporto di particelle e di radiazione

112B - *Impianti nucleari*

Dinamica e controllo degli impianti nucleo-termoelettrici
Energetica e sistemi nucleari
Garanzia della qualità e affidabilità nelle tecnologie nucleari
Impianti di separazione isotopica
Impianti nucleari
Ingegneria dei reattori nucleari a fusione
Ingegneria del nocciolo
Localizzazione dei sistemi energetici
Progetti e costruzioni nucleari
Protezione e sicurezza negli impianti nucleari
Regolazione ed esercizio degli impianti nucleari
Sicurezza e analisi di rischio
Tecnologia dei materiali nucleari
Tecnologie e applicazioni nucleari
Termoidraulica
Termotecnica del reattore

112C - *Misure e strumentazione nucleari*

Applicazioni degli isotopi
Diagnostica degli impianti nucleari
Dosimetria ed effetti delle radiazioni sui materiali
Metodi nucleari di analisi tecnologiche
Metodi nucleari nell'archeologia e nell'arte
Misure e strumentazione nucleari
Radioprotezione fisica
Rivelatori di radiazione, trasduttori e sensori
Sorgenti di radiazioni nucleari
Strumentazione e tecniche nucleari di rilevazione ambientale

113X - *Metallurgia*

Chimica metallurgica
Elettrometallurgia
Fonderia
Impianti metallurgici
Interazione metallo-ambiente
Materiali metallici
Metallurgia
Metallurgia dei metalli non ferrosi
Metallurgia fisica
Metallurgia meccanica
Metodologie metallurgiche e metallografiche
Scienza dei metalli
Siderurgia
Tecnologia dei materiali metallici
Tecnologie metallurgiche

114A - *Scienza e tecnologia dei materiali*

Analisi strumentale e controllo dei materiali
Chimica e tecnologia dei combustibili e lubrificanti
Chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali

Corrosione e protezione dei materiali
Scienza dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali aeronautici ed aerospaziali
Scienza e tecnologia dei materiali ceramici
Scienza e tecnologia dei materiali compositi
scienza e tecnologia dei materiali elettrici
Scienza e tecnologia dei materiali nucleari
Scienza e tecnologia dei vetri
Tecnologia dei materiali e chimica applicata
Tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente
Tecnologie di chimica applicata

I14B - *Materiali macromolecolari*

Applicazioni dei materiali macromolecolari
Chimica macromolecolare
Ingegneria dei materiali macromolecolari
Materiali polimerici
Materie plastiche
Processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre
Proprietà fisiche e tecnologiche degli alti polimeri
Scienza e tecnologia dei materiali compositi a matrice polimerica
Scienza e tecnologia dei materiali polimerici
Struttura dei materiali macromolecolari
Tecnologia dei polimeri

I15A - *Chimica fisica applicata*

Chimica delle superfici
Chimica fisica applicata
Chimica fisica dei materiali elettrici
Chimica fisica dei materiali solidi
Chimica fisica dei polimeri
Chimica fisica dei sistemi dispersi
Corrosione e protezione dei materiali metallici
Elettrochimica applicata
Processi elettrochimici
Tecnologie elettrochimiche
Teoria della corrosione

I15B - *Principi di ingegneria chimica*

Cinetica chimica applicata
Fenomeni di trasporto
Fenomeni di trasporto in sistemi disordinati
Fluidodinamica dei sistemi multifase
Fondamenti dei processi di separazione
Meccanica dei fluidi non-newtoniani
Meccanismi e cinetica dei processi di combustione
Principi di ingegneria biochimica (settore I15B)
Principi di ingegneria chimica
Principi di ingegneria chimica ambientale
Proprietà termodinamiche e di trasporto
Reattori chimici
Reologia dei sistemi omogenei ed eterogenei
Termodinamica dell'ingegneria chimica

I15C - *Impianti chimici*

Affidabilità e sicurezza nell'industria di processo
Apparecchiature per il trattamento dei solidi
Combustione
Impianti biochimici (settore I15C)
Impianti chimici
Impianti chimici nucleari
Impianti dell'industria alimentare
Impianti dell'industria di processo
Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti
Ingegneria chimica ambientale
Processi e impianti industriali chimici
Progettazione di apparecchiature dell'industria chimica
Progettazione di reattori chimici
Strumentazione e controllo degli impianti chimici
Tecnica della sicurezza ambientale

I15D - *Teoria dello sviluppo dei processi chimici*

Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica
Analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica ambientale
Analisi di sicurezza nell'industria di processo
Analisi e simulazione dei processi biotecnologici (settore I15D)
Analisi e simulazione dei processi chimici
Automazione dei processi chimici
Dinamica e controllo dei processi chimici
Ottimizzazione dei processi chimici
Sperimentazione industriale e impianti pilota
Teoria dello sviluppo dei processi chimici

I15E - *Chimica industriale e tecnologica*

Catalisi industriale
Chimica industriale (settore I15E)
Chimica industriale organica
Fondamenti di chimica industriale
Processi biologici industriali (settore I15E)
Processi dell'industria alimentare
Processi di produzione di materiali macromolecolari
Processi di separazione
Processi di trattamento degli effluenti inquinanti
Processi industriali della chimica fine
Processi industriali di ossidazione e di combustione
Sicurezza e protezione ambientale nei processi chimici
Strumentazione industriale chimica
Tecnologia del petrolio e petrolchimica
Tecnologie chimiche speciali

I15F - *Ingegneria chimica biotecnologica*

Analisi e simulazione dei processi biotecnologici (settore I15F)
Bioconversioni industriali
Impianti biochimici (settore I15F)
Principi di ingegneria biochimica (settore I15F)
Processi biologici industriali (settore I15F)

Processi biotecnologici ambientali
Processi chimici bioinorganici
Reattori biochimici
Sviluppo dei processi biotecnologici
Tecnica delle fermentazioni industriali
Tecnologie biochimiche industriali

I16A - *Ingegneria degli scavi e delle miniere*

Arte mineraria
Cave e recupero ambientale
Costruzione di gallerie
Fondamenti di ingegneria mineraria
Geostatistica applicata
Gestione delle aziende estrattive
Impianti minerari
Ingegneria degli scavi
Opere in sotterraneo
Produzione di rocce ornamentali
Sicurezza del lavoro e difesa ambientale
Strumentazione e controllo nelle miniere e negli scavi
Tecnica degli esplosivi

I16B - *Ingegneria delle materie prime*

Caratterizzazione tecnologica delle materie prime
Comminuzione dei materiali
Geostatistica mineraria
Idrometallurgia
Impianti mineralurgici
Ingegneria delle materie prime
Preparazione dei materiali lapidei
Processi mineralurgici
Recupero delle materie prime secondarie
Sicurezza negli impianti di trattamento
Strumentazione e controllo degli impianti mineralurgici
Trattamento dei fluidi
Trattamento dei solidi

I16C - *Idrocarburi e fluidi del sottosuolo*

Impianti petroliferi e sicurezza
Ingegneria degli acquiferi
Ingegneria dei campi geotermici
Ingegneria dei giacimenti di idrocarburi
Ingegneria della perforazione e della produzione petrolifera in mare
Meccanica dei fluidi nel sottosuolo
Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi
Produzione e trasporto degli idrocarburi
Tecnica dei sondaggi
Tecnica della perforazione petrolifera

I17X - *Elettrotecnica*

Circuiti digitali
Circuiti e algoritmi per il trattamento dei segnali
Circuiti elettronici di potenza
Compatibilità elettromagnetica industriale
Elettromeccanica dei sistemi continui
Elettrotecnica
Elettrotermia
Magnetofluidodinamica applicata
Modelli numerici per campi e circuiti
Modellistica ed ingegneria dei materiali elettrici
Modellistica elettrica dei materiali
Plasmi e fusione termonucleare controllata
Principi di ingegneria elettrica
Progettazione automatica di dispositivi elettrici e magnetici
Progetto automatico dei circuiti
Reti elettriche non lineari
Teoria dei circuiti
Teoria delle reti elettriche

I18X - *Convertitori, macchine e azionamenti elettrici*

Applicazioni industriali elettriche
Azionamenti elettrici
Azionamenti elettrici per l'automazione
Conversione elettrotermica
Conversione statica dell'energia elettrica
Costruzioni elettromeccaniche
Elettronica industriale di potenza
Energetica elettrica
Enertronica
Macchine elettriche
Materiali per l'ingegneria elettrica
Metodologie di progettazione di macchine elettriche
Micromotori elettrici
Modellistica dei sistemi elettromeccanici
Propulsione elettrica
Prove e collaudo di convertitori di energia elettrica
Sensori ed attuatori elettrici
Tecnologie elettriche
Tecnologie elettromeccaniche

I19X - *Sistemi elettrici per l'energia*

Affidabilità e diagnostica dei sistemi elettrici
Automazione dei sistemi elettrici per l'energia
Componenti e tecnologie elettriche
Distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica
Impianti di produzione dell'energia elettrica
Impianti elettrici
Impianti elettrici di distribuzione
Pianificazione ed esercizio dei sistemi elettrici per l'energia
Sistemi elettrici di bordo
Sistemi elettrici industriali
Sistemi elettrici per i trasporti
Sistemi elettrici per l'energia
Sistemi elettronici di potenza negli impianti elettrici
Tecnica della sicurezza elettrica
Tecnica delle alte tensioni
Tecnica ed economia dell'energia
Tecnologie per la fusione termonucleare

I26A - *Bioingegneria meccanica*

Bioingegneria (settore I26A)
Biomacchine
Biomeccanica
Biomeccanica della riabilitazione
Costruzioni biomeccaniche
Fenomeni di trasporto biologici
Fluidodinamica biomedica
Impianti ospedalieri
Organi artificiali e protesi

Robotica
Sistemi di supporto alla vita
Strumentazione biomedica (settore I26A)
Tecnologia dei biomateriali
Tecnologie biomediche (settore I26A)
Termodinamica biomedica

I26B - *Bioingegneria chimica*

Bioelettrochimica
Bioingegneria (settore I26B)
Biomateriali
Biosintesi in bioingegneria
Chimica fisica biomedica
Corrosione e degradazione dei biomateriali
Fenomeni di trasporto biomedici
Ingegneria chimica degli organi artificiali
Materiali macromolecolari per la bioingegneria
Scienza delle macromolecole per la bioingegneria
Termocinetica biomedica

I27X - *Ingegneria economico-gestionale*

Analisi dei sistemi finanziari
Economia applicata all'ingegneria
Economia dei sistemi industriali
Economia del cambiamento tecnologico
Economia ed organizzazione aziendale
Economia ed organizzazione dei servizi
Gestione aziendale
Gestione dell'informazione aziendale
Gestione dell'innovazione e dei progetti
Marketing industriale
Organizzazione della produzione e dei sistemi logistici
Pianificazione e organizzazione della ricerca e sviluppo
Sistemi di controllo di gestione
Sistemi organizzativi
Strategia e sistemi di pianificazione

K01X - *Elettronica*

Affidabilità e diagnostica di componenti e circuiti elettronici
Architettura dei sistemi integrati
Circuiti integrati a microonde
Dispositivi elettronici
Elaborazione elettronica di segnali e immagini
Elettronica
Elettronica biomedica (settore K01X)
Elettronica dei sistemi digitali
Elettronica delle microonde
Elettronica delle telecomunicazioni
Elettronica dello stato solido
Elettronica di potenza
Elettronica industriale
Elettronica nucleare
Fotonica
Microelettronica
Optoelettronica
Progettazione automatica di circuiti elettronici
Sensori e rivelatori
Strumentazione e misure elettroniche
Tecnologie e materiali per l'elettronica
Teoria dei circuiti elettronici

K02X - *Campi elettromagnetici*

Antenne
Applicazioni di potenza delle microonde
Campi elettromagnetici
Circuiti a microonde e a onde millimetriche
Compatibilità elettromagnetica
Componenti e circuiti ottici
Elaborazione ottica dei segnali
Interazione bioelettromagnetica
Microonde
Misure a microonde
Modelli numerici per l'elettromagnetismo
Ottica e interazioni
Progettazione automatica per l'elettromagnetismo
Propagazione
Tecniche elettromagnetiche di riconoscimento radar
Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica

K03X - *Telecomunicazioni*

Algoritmi e circuiti per telecomunicazioni
Comunicazioni con mezzi mobili
Comunicazioni elettriche
Comunicazioni ottiche
Elaborazione e trasmissione delle immagini
Elaborazione numerica dei segnali
Reti di telecomunicazioni
Sistemi a microonde per telecomunicazioni
Sistemi di commutazione
Sistemi di radiocomunicazione
Sistemi di telecomunicazione
Sistemi di telerilevamento
Telematica
Teoria dei fenomeni aleatori
Teoria dei segnali
Teoria dell'informazione e codici
Teoria e tecnica radar
Teoria e tecniche del riconoscimento
Trasmissione numerica

K04X - *Automatica*

Analisi dei sistemi
Architetture di elaborazione per sistemi di controllo
Automazione dei sistemi energetici
Automazione industriale
Automazione nei sistemi di trasporto
Azionamenti ed elettronica industriale
Controlli automatici
Controllo dei processi
Controllo digitale
Fondamenti di automatica
Identificazione dei modelli e analisi dei dati
Ingegneria e tecnologie dei sistemi di controllo
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
Modellistica e gestione delle risorse naturali
Modellistica e simulazione
Ottimizzazione nei sistemi di controllo
Robotica industriale
Sistemi adattativi
Sistemi di supervisione e controllo esperto
Strumentazione e misure per l'automazione
Teoria dei sistemi
Teoria del controllo

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni*

Basi di dati
Calcolatori elettronici
Fondamenti di informatica
Impianti di elaborazione
Informatica grafica
Informatica industriale
Informatica medica (settore K05A)
Informatica teorica (settore K05A)
Ingegneria del software (settore K05A)
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale (settore K05A)
Linguaggi e traduttori
Reti di calcolatori
Reti logiche
Robotica
Sistemi di elaborazione
Sistemi informativi
Sistemi operativi (settore K05A)
Sistemi per la progettazione automatica
Teoria e tecniche di elaborazione della immagine

K05C - *Cibernetica*

Apprendimento automatico
Cibernetica
Crittografia
Elaborazioni di immagini
Laboratorio di cibernetica
Metodi per il ragionamento automatico
Metodi per la rappresentazione della conoscenza
Modelli dei sistemi percettivi
Reti neurali
Teoria dell'informazione (settore K05C)

K06X - *Bioingegneria elettronica*

Automazione e organizzazione sanitaria
Bioelettromagnetismo
Bioelettronica
Bioimmagini
Bioingegneria (settore K06X)
Bioingegneria dei sistemi fisiologici
Bioingegneria della riabilitazione e protesi
Elaborazione di dati e segnali biomedici
Elettronica biomedica (settore K06X)
Informatica medica (settore K06X)
Modelli di sistemi biologici
Robotica antropomorfa
Sistemi intelligenti naturali e artificiali
Strumentazione biomedica (settore K06X)
Tecnologie biomediche (settore K06X)

K10X - *Misure elettriche ed elettroniche*

Affidabilità e controllo di qualità
Elaborazione di segnali e di informazioni di misura
Fondamenti della misurazione e metrologia generale elettrica
Misure a iperfrequenze
Misure di compatibilità elettromagnetica
Misure e collaudo di macchine ed impianti elettrici
Misure elettriche
Misure elettroniche
Misure in alta tensione
Misure per l'automazione e la produzione industriale
Misure per la diagnostica e la qualificazione di componenti e sistemi
Misure su sistemi di trasmissione e telemisure
Qualificazione degli algoritmi per sistemi di misura
Sensori e trasduttori
Strumentazione elettronica di misura

L25B - *Storia dell'arte moderna*

Storia dell'arte moderna

L25C - *Storia dell'arte contemporanea*

Storia dell'arte contemporanea

N07X - *Diritto del lavoro*

Diritto del lavoro
Relazioni industriali

N09X - *Istituzioni di diritto pubblico*

Istituzioni di diritto pubblico

N10X - *Diritto amministrativo*

Diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia
Diritto dell'ambiente
Diritto minerario
Diritto urbanistico
Disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche
Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia

N14X - *Diritto internazionale*

Diritto internazionale

P01E - *Econometria*

Econometria
Econometria applicata
Economia matematica
Economia politica (settore P01E)
Metodi econometrici
Tecniche di previsione economica
Teoria della programmazione economica

P01A - *Economia politica*

Analisi economica
Dinamica economica
Economia politica (settore P01A)
Istituzioni di economia
Macroeconomie
Microeconomia
Storia dell'economia politica

P01B - *Politica economica*

Analisi economica congiunturale
Economia applicata
Economia dei beni e delle attività culturali (settore P01B)

Economia dell'ambiente (settore P01B)
Economia del lavoro
Economia delle istituzioni (settore P01B)
Economia dell'istruzione e della ricerca scientifica
Economia sanitaria (settore P01B)
Politica economica (settore P01B)
Politica economica agraria
Politica economica europea
Programmazione economica
Sistemi di contabilità macroeconomica
Sistemi economici comparati

P02A - *Economia aziendale*

Analisi e contabilità dei costi
Economia aziendale
Economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche
Economia delle imprese pubbliche
Gestione informatica dei dati aziendali
Istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate
Metodologie e determinazioni quantitative di azienda
Programmazione e controllo
Programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche
Ragioneria generale ed applicata
Revisione aziendale
Storia della ragioneria
Strategia e politica aziendale
Tecnica professionale

P02C - *Finanza aziendale*

Finanza aziendale

S01A - *Statistica*

Analisi dei dati
Analisi delle serie storiche
Analisi statistica multivariata
Analisi statistica spaziale
Didattica della statistica
Piano degli esperimenti (settore S01A)
Rilevazioni statistiche
Statistica (settore S01A)
Statistica computazionale
Statistica matematica (settore S01A)
Storia della statistica
Tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati
Teoria dei campioni
Teoria dell'inferenza statistica
Teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie
Teoria statistica delle decisioni

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale*

Antropometria (settore S01B)
Biometria
Metodi statistici di controllo della qualità
Metodi statistici di misura
Metodologia statistica in agricoltura
Modelli stocastici e analisi dei dati
Piano degli esperimenti (settore S01B)
Statistica (settore S01B)
Statistica applicata alle scienze biologiche (settore S01B)
Statistica applicata alle scienze fisiche
Statistica e calcolo delle probabilità
Statistica e informatica applicata alla produzione animale
Statistica medica (settore S01B)
Statistica per l'ambiente
Statistica per la ricerca sperimentale
Teoria e metodi statistici

S02X - *Statistica economica*

Analisi di mercato
Analisi statistico-economica territoriale
Calassificazione e analisi dei dati economici
Contabilità nazionale
Controllo statistico della qualità
Gestione di basi di dati economici
Metodi statistici di valutazione di politiche
Modelli statistici del mercato del lavoro (settore S02X)
Modelli statistici di comportamento economico
Rilevazione e controllo di dati economici
Serie storiche economiche
Statistica aziendale
Statistica dei mercati monetari e finanziari
Statistica economica
Statistica industriale

Q05C - *Sociologia dei processi economici e del lavoro*

Formazione e politiche delle risorse umane
Organizzazione dei servizi sociali
Relazioni industriali
Sociologia dei consumi
Sociologia dei paesi in via di sviluppo
Sociologia della medicina
Sociologia del lavoro
Sociologia delle professioni
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia dello sviluppo (settore Q05C)
Sociologia economica
Sociologia industriale
Teoria e politica del lavoro

Art. 152. — Il diploma ingegneria delle infrastrutture appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore civile» a cui corrisponde un determinato ambito professionale.

Per il conseguimento del suddetto diploma sono obbligatori i ventitre moduli didattici sottolenecati:

n. 4 moduli nei settori:

A01A Logica matematica;
A01B Algebra;
A01C Geometria;
A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
S01A Statistica;
B01A Fisica generale;

n. 1 moduli nei settori:

B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia;

n. 1 modulo nel settore:

C06X Chimica;

n. 1 modulo nel settore.

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 moduli nei settori:

H15X Estimo;
I27X Ingegneria economico-gestionale;
P01A Economia politica;

n. 1 modulo nel settore:

H11X Disegno;

n. 1 moduli nei settori:

H01A Idraulica;
H01B Costruzioni idrauliche;
H01C Costruzioni marittime;

n. 1 moduli nei settori:

D02B Geologia applicata;
H06X Geotecnica;

n. 1 modulo nel settore:

H07A Scienza delle costruzioni;

n. 1 modulo nel settore:

H07B Tecnica delle costruzioni;

n. 1 modulo nel settore:

I14A Scienza e tecnologia dei materiali;

n. 1 moduli nei settori:

H01A Idraulica;
H01B Costruzioni idrauliche;
H01C Costruzioni marittime;

n. 1 modulo nel settore:

H02X Ingegneria sanitaria-ambientale;

n. 1 modulo nel settore:

H03X Strade, ferrovie ed aeroporti;

n. 1 modulo nel settore:

H04X Trasporti;

n. 1 modulo nel settore:

H05X Topografia e cartografia;

n. 1 modulo nel settore:

I04C Sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 modulo nel settore:

I07X Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 moduli nei settori:

I17X Elettrotecnica;
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
I19X Sistemi elettrici per l'energia.

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 153. — Il diploma di ingegneria elettronica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento del suddetto diploma sono obbligatori i ventitre moduli didattici sottoelencati:

n. 4 moduli nei settori:

A01A Logica matematica;
A01B Algebra;
A01C Geometria;
A02A Analisi matematica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
S01A Statistica;
B01A Fisica generale;

n. 1 moduli nei settori:

B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia;

n. 1 modulo nel settore:

C06X Chimica.

n. 1 modulo nel settore:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 moduli nei settori:

H15X Estimo;
I27X Ingegneria economico-gestionale;
P01A Economia politica;

n. 1 modulo nel settore:

I17X Elettrotecnica;

n. 1 modulo nel settore:

K01X Elettronica;

n. 1 moduli nei settori:

K02X Campi elettromagnetici;
K03X Telecomunicazioni;

n. 1 modulo nel settore:

K04X Automatica;

n. 2 moduli nel settore:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 4 moduli nel settore:

K01X Elettronica;

n. 1 modulo nel settore:

K10X Misure elettriche ed elettroniche;

n. 1 modulo nel settore:

K02X Campi elettromagnetici;

n. 1 modulo nel settore:

K03X Telecomunicazioni;

n. 1 moduli nei settori:

K04X Automatica;
K02X Campi elettromagnetici;
K03X Telecomunicazioni.

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 154. — Il diploma in ingegneria informatica ed automatica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore dell'informazione» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento del suddetto diploma sono obbligatori i ventitre moduli didattici sottoelencati:

n. 4 moduli nei settori:

A01A Logica matematica;
A01B Algebra;
A01C Geometria;
A02A Analisi matematica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
S01A Statistica;
B01A Fisica generale;

n. 1 modelli nei settori:

B01A Fisica generale;
BO3X Struttura della materia;

n. 1 modulo nel settore:

C06X Chimica;

n. 1 modulo nel settore:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 moduli nei settori:

H15X Estimo;
I27X Ingegneria economico-gestionale;
P01A Economia politica;

n. 1 modulo nel settore:

I17X Elettrotecnica;

n. 1 modulo nel settore:

K01X Elettronica;

n. 1 moduli nei settori:

K02X Campi elettromagnetici;
K03X Telecomunicazioni;

n. 1 modulo nel settore:

K04X Automatica.

n. 2 moduli nel settore:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 2 moduli nel settore:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 modulo nel settore:

A04B Ricerca operativa;

n. 1 modulo nel settore:

K04X Automatica;

n. 4 moduli nei settori:

K04X Automatica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Art. 155. — Il diploma di ingegneria meccanica appartiene all'area scientifico-culturale denominata «settore industriale» a cui corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento del suddetto diploma sono obbligatori i ventitre moduli didattici sottoelencati:

n. 4 moduli nei settori:

A01A Logica matematica;
A01B Algebra;
A01C Geometria;
A02A Analisi matematica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
S01A Statistica;
B01A Fisica generale;

n. 1 moduli nei settori:

B01A Fisica generale;
B03X Struttura della materia;

n. 1 modulo nel settore:

C06X Chimica.

n. 1 modulo nel settore:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;

n. 1 moduli nei settori:

H15X Estimo;
I27X Ingegneria economico-gestionale;
P01A Economia politica;

n. 1 moduli nei settori:

H07A Scienza delle costruzioni;
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine;

n. 1 moduli nei settori:

I07X Meccanica applicata alle macchine;
I09X Disegno e metodi dell'ingegneria industriale;

n. 1 moduli nei settori:

I05A Fisica tecnica industriale;
I03X Fluidodinamica;
I15B Principi di ingegneria chimica;

n. 1 modulo nel settore:

I17X Elettrotecnica;

n. 1 modulo nel settore:

I04C Sistemi e tecnologie energetici;

n. 1 moduli nei settori:

I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;
I13X Metallurgia;
I14A Scienza e tecnologia dei materiali;
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici;
I19X Sistemi elettrici per l'energia;

n. 1 moduli nei settori:

H01A Idraulica;
I03X Fluidodinamica;

n. 1 modulo nel settore:
I05A Fisica tecnica industriale;

n. 1 modulo nel settore:
I04B Macchine a fluido;

n. 1 modulo nel settore:
I07X Meccanica applicata alle macchine;

n. 1 modulo nel settore:
I08A Progettazione meccanica e costruzione di macchine;

n. 1 modulo nel settore:
I10X Tecnologie e sistemi di lavorazione;

n. 1 modulo nel settore:
I11X Impianti industriali meccanici;

n. 1 moduli nei settori:
I17X Elettrotecnica;
I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici.

I restanti sette moduli didattici, necessari per raggiungere il numero previsto di trenta, saranno annualmente stabiliti dal consiglio di facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 ottobre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A8625

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 248 del 22 ottobre 1996), coordinato con la legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 647 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996), recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 della legge di conversione così recitano:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 19 ottobre 1992, n. 409, 19 dicembre 1992, n. 484, 18 febbraio 1993, n. 36, 19 aprile 1993, n. 111, 21 giugno 1993, n. 197, 12 agosto 1993, n. 314 19 ottobre 1993, n. 419 e 16 dicembre 1993, n. 525, recanti disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale, nonché dei decreti-legge 12 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 febbraio 1994, n. 100, 14 aprile 1994, n. 231, 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, 21 ottobre 1994, n. 586, 22 dicembre 1994, n. 696, 21 febbraio 1995, n. 39, 21 aprile 1995, n. 119, 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n. 348, 18 ottobre 1995, n. 433, 18 dicembre 1995, n. 535, 2 gennaio 1996, n. 3, 16 febbraio 1996, n. 65, 12 aprile 1996, n. 202, 17 giugno 1996, n. 322, e 8 agosto 1996, n. 430.

3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.

4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.

5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430».

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 1996 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1.

Interventi urgenti a favore del settore portuale, marittimo e dell'armamento

1. Il contingente di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, è integrato di 1.000 unità relativamente ai lavoratori ed ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova e del Fondo istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 6 del 1990, e di ulteriori 1.000 unità relativamente ai dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, intendendosi il termine del 31 dicembre 1993 prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 1995 ed al 31 dicembre 1996.

2. Ai fini degli esodi di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1992. Con decreto determina le dotazioni organiche e relative eccedenze, suddivise per categorie e livelli professionali, sulla base di specifici progetti di riorganizzazione e dei piani di esodi predisposti da parte degli enti interessati, tenendo conto dell'andamento dei traffici dell'ultimo biennio ed in prospettiva. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1993 è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato, senza onere per lo Stato. È fatto divieto di procedere ad assunzione in presenza di eccedenze.

3. Al fine di realizzare il pieno equilibrio tra gli organici e le esigenze operative di ciascun porto e favorire la migliore efficienza del settore, il beneficio del pensionamento anticipato di cui al comma 1, è integrato di ulteriori 900 unità relativamente ai lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati in impresa ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, nonché di ulteriori 150 dipendenti delle autorità portuali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 84 del 1994, intendendosi i termini del 31 dicembre 1995 e del 31 dicembre 1996 prorogati al 31 marzo 1997.

4. Al fine di completare il processo di adeguamento delle dotazioni organiche degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici alle effettive necessità con riguardo anche alla costituzione delle Autorità portuali, [illegible] le aziende dei mezzi meccanici ovvero le Au[illegible] che agli stessi succederanno sono autorizzati ad adottare specifici provvedimenti volti a favorire dimissioni incentivate di personale non posto in prepensionamento. Gli oneri conseguenti sono posti a carico dei bilanci degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici, ovvero delle relative Autorità portuali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994 in tema di trattamento di fine rapporto e non debbono comportare modifiche peggiorative delle previsioni di bilancio 1996/1997.

5. Le Autorità portuali, nei limiti delle disponibilità di bilancio possono prevedere incentivi economici, sino ad un massimo corrispondente al trattamento retributivo annuo lordo, a favore dei dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici cui l'Autorità portuale è subentrata, che intendono costituirsi in società o cooperative per l'espletamento delle operazioni portuali di cui all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

6. Ai fini degli esodi di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua termini, criteri e modalità, riconoscendo priorità, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica delle compagnie e gruppi portuali, a coloro che hanno presentato la domanda e maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1994. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, determina altresì le dotazioni organiche e relative eccedenze strutturali delle compagnie e gruppi portuali, tenuto conto delle professionalità indispensabili al funzionamento dei servizi e del contingente necessario, nonché delle esigenze operative di ciascun porto. Ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 1995, è consentito il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di lavoro occasionale, senza onere per lo Stato. Possono essere ammessi al pensionamento anticipato i soli dipendenti delle Autorità portuali che risultino in esubero rispetto all'organico della segreteria tecnico-operativa deliberata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettera *i)*, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. È fatto divieto di procedere ad assunzioni in eccedenza alle dotazioni organiche.

7. Per le finalità di cui ai commi 1, 2, 3, 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1-*bis* e 8, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed agli articoli 8-*bis* e 9, commi 1, 4, 5, 6, 8 e 9, del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26. Ai lavoratori e dipendenti, posti in pensionamento anticipato, è concesso l'aumento dell'anzianità contributiva per un periodo massimo di otto anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto o di cancellazione dai ruoli e quella di raggiungimento del

sessantesimo anno di età, ovvero al periodo necessario al compimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Ai trattamenti pensionistici di cui al presente articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità. Per i lavoratori titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma. Il trattamento pensionistico del personale iscritto alla CPDEL terrà conto degli eventuali elementi retributivi sinora non compresi nel computo e di fatto corrisposti, previo versamento volontario dei relativi oneri contributivi da parte dei lavoratori posti in prepensionamento ai sensi del presente decreto.

8. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 1, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applicano al personale posto in pensionamento anticipato ai sensi del presente decreto.

9. I trattamenti di pensionamento anticipato di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano, per il medesimo periodo 1994-1996, anche ai dipendenti delle società Sidermar di navigazione, Sidermar trasporti costieri, Sidermar servizi accessori, Almare, Interlogistica e Società finanziaria marittima (Finmare), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino, intendendosi il trattamento di pensione liquidato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del conseguimento del sessantesimo anno di età, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale. Per i lavoratori marittimi titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti per il pensionamento anticipato, l'accoglimento della domanda comporta la corresponsione di un supplemento di pensione secondo i criteri e le condizioni di cui al presente comma.

10. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1, 2, 3, 6, 7 e 9, nonché quelli derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione e sono rimborsati agli istituti previdenziali di competenza sulla base di apposita rendicontazione annuale.

11. L'onere connesso alla corresponsione del trattamento di fine servizio delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativi al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente, dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres già in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10. A tal fine il commissario liquidatore del Fondo provvede, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, alla contrazione di un mutuo per un importo pari a lire 91 miliardi. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma primo, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. L'onere connesso alle competenze di fine servizio dei dipendenti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 nell'ambito dei piani triennali di esodo di cui al comma 2, limitatamente agli enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici che non abbiano gli accantonamenti in termini finanziari. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

12. La gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10 è autorizzata ad erogare alle compagnie ed ai gruppi portuali, sulla base di apposita rendicontazione, la quota del trenta per cento del trattamento di fine servizio maturato al 31 gennaio 1990 dai lavoratori portuali per un ammontare pari a lire 54.775.587.663. La medesima gestione è autorizzata, altresì, a rimborsare all'INPS la somma di 30.705.765.778 ad esso dovuta a titolo di maggiori oneri connessi al pensionamento anticipato dei lavoratori e dipendenti delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, nel triennio 1990-1992.

13. I termini per la presentazione delle domande per l'attuazione degli interventi di integrazione salariale di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché le sospensioni dal lavoro sono prorogati al 31 dicembre 1996, intendendosi altresì prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo scopo.

14. Il beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 settembre 1992, n. 370, convertito dalla legge 5 novembre 1992, n. 428, è concesso nell'anno 1994 nel limite di ulteriori 1.800 unità, ivi compresa la regolazione delle eccedenze dell'anno 1993. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1994, viene prorogato fino al 30 giugno 1995. Il relativo onere è a carico della gestione del Fondo di cui al comma 10 ed è rimborsato dall'INPS su conforme rendicontazione.

15. Il commissario liquidatore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede agli adempimenti contrattuali inerenti la prosecuzione della Gestione della casa di soggiorno per lavoratori portuali in Dovadola fino al 31 dicembre 1995. L'onere derivante dal presente comma, pari a lire un miliardo, è posto a carico della gestione commissariale di cui al comma 10.

16. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, gli ulteriori limiti di impegno di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. Al relativo onere di lire 60 miliardi per l'anno 1995, e di lire 120 miliardi, per l'anno 1996, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4571 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

17. Ai fini delle imposte sui redditi, i proventi conseguiti dagli enti portuali e dalle aziende dei mezzi meccanici ai sensi del comma 11, dalle organizzazioni portuali, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non concorrono a formare i redditi di impresa.

18. Agli oneri connessi alla corresponsione del trattamento di fine servizio e delle indennità contrattuali e del trattamento di fine rapporto relativa al pensionamento anticipato a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, il commissario liquidatore del Fondo di cui al comma 10 provvede anche attraverso la contrazione di ulteriori mutui decennali con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazione, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazione, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, e le successive disposizioni relative alla corresponsione delle competenze dovute ai dipendenti delle compagnie e gruppi portuali si intendono riferite al solo trattamento di fine rapporto. Per i dipendenti delle autorità portuali la corresponsione del trattamento di fine rapporto è a carico della gestione delle autorità medesime. Le competenze di cui al presente comma, ivi comprese quelle già corrisposte a tale titolo, non sono soggette a rivalutazione o ad altri oneri finanziari.

19. E concessa per il secondo semestre 1996, a favore dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, ivi compresi quelli della Compagnia carenanti del porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 2, comma 21, del presente decreto, la proroga del beneficio di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, nel limite di ulteriori 1.000 unità al cui rimborso a favore dell'INPS provvede la gestione commissariale sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, qualora non utilizzato pienamente nell'anno 1996, è prorogato fino al 30 giugno 1997.

20. Il commissario liquidatore, provvede altresì, all'intervento, valutato in complessive lire 60.000 milioni, a favore dell'armamento per la concessione di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1996 nei confronti della gente di mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Detto beneficio è previsto per le imprese armatrici ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

21. Al fine di favorire l'efficienza ed operatività del servizio escavazione porti, di cui all'articolo 26 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, il commissario liquidatore del Fondo di cui comma 10, è autorizzato, anche mediante la contrazione di mutui secondo le modalità di cui al comma 11, ad effettuare interventi valutati in complessive lire 20.000 milioni, per il potenziamento dei mezzi effossori attraverso l'acquisizione ovvero l'ammodernamento dei detti mezzi, nonché per la ristrutturazione dei cantieri. Il gettito derivante da convenzioni stipulate con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati, per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali, nonché il gettito scaturente dai canoni di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'articolo 16 della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, nei porti non sedi di Autorità portuali, affluisce su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per il funzionamento del servizio medesimo di escavazione. Nei casi di necessità e di urgenza le risorse finanziarie di cui al presente comma possono essere utilizzate anche per il noleggio di mezzi effossori, a scafo nudo, ovvero se necessario armati, in Italia e all'estero.

21-bis. *Nella stipula di convenzioni con altre amministrazioni statali, con enti pubblici e con i privati per l'espletamento del servizio di escavazione dei porti marittimi nazionali può essere previsto che ai fini di una maggiore produttività del servizio medesimo le stesse amministrazioni statali, gli enti pubblici e i privati provvedano direttamente alla corresponsione delle competenze accessorie ovvero di una parte delle stesse a favore del personale da adibire al lavoro oggetto della convenzione.*

21-ter. *L'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:*

Art. 17 (Disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo). — *1. In attesa dell'entrata in vigore delle norme disciplinatrici della fornitura di mere prestazioni di mano d'opera e della riforma della legge 23 ottobre 1960, n. 1369:*

a) *le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime promuovono la costituzione di un consorzio volontario aperto a tutte le imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, al fine esclusivo di agevolare lo svolgimento delle fasi delle imprese consorziate caratterizzate da variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera. Le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime possono autorizzare una o più imprese consorziate, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, alla fornitura di mere prestazioni di mano d'opera a favore di altre imprese consorziate. L'autorizzazione in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 può essere concessa unicamente a imprese consorziate dotate di adeguato personale e risorse proprie con specifica caratterizzazione di professionalità nell'esecuzione delle*

operazioni portuali, tenendo conto delle eccedenze risultate dal processo di razionalizzazione e trasformazione produttiva indotte dalla presente legge;

b) *qualora non si addivenga alla costituzione del consorzio volontario cui alla lettera* a), *ovvero qualora a detto consorzio non partecipi la maggioranza delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, le Autorità portuali o, laddove non istituite, le Autorità marittime, che ravvisino l'esigenza di soddisfare variazioni imprevedibili di domanda di mano d'opera, istituiscono l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera. Tale Agenzia e l'unico soggetto autorizzato a fornire mere prestazioni temporanee di mano d'opera in deroga alla citata legge n. 1369 del 1960 nell'ambito portuale in cui è istituito, ed è tenuto a fornire, ad eguali condizioni, l'erogazione delle suddette prestazioni a tutte le imprese di cui agli articoli 16 e 18 che ne facciano richiesta.*

2. *In fase di costituzione, e fino a quando esistano esuberi, il personale da avviare quotidianamente in regime di temporanea prestazione di mano d'opera è fornito dalle imprese di cui all'articolo 21, lettera* b). *Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo 1997, sono dettate le norme per l'istituzione e il funzionamento delle Agenzie di cui al presente articolo. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quaranta giorni prima della scadenza del termine per la sua emanazione. Le competenti commissioni parlamentari si esprimono nei successsivi trenta giorni.*

3. *Gli appalti di servizi compresi quelli ad alto contenuto di mano d'opera forniti dalle società derivanti dalla trasformazione disposta dall'articolo 21 non rientrano nel divieto di cui all'articolo 1 della citata legge n. 1369 del 1960.*

22. Per l'attuazione dei commi 3 e 6 e da 18 a 21 sono autorizzati, in favore, della gestione commissariale del Fondo di cui al comma 10, ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, restando per tali anni confermata la gestione commissariale. Al relativo onere di 30.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 60.000 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Art. 2.

Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale.

01. *All'articolo 3 comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «ed integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione».*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attività nei porti di I categoria e relative baie, rade e golfi.».

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*a)* indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione dell'articolo 24;».

3. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*b)* manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima amministrazione;».

3-bis. *All'articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbario 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'articolo 23 della presente legge».*

4. L'articolo 8, comma 2, secondo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione della presente legge la terna di cui al comma 1 è comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 marzo 1995. Entro tale data le designazioni già pervenute devono essere comunque confermate qualora gli enti di cui al comma 1 non intendano procedere a nuova designazione.».

4-bis. *La lettera* g) *del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è abrogata.*

5. Alla lettera *h)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo le parole: «negli articoli da 36 a 55» sono aggiunte le seguenti: «e 68».

6. La lettera *m)* del comma 3 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituita dalla seguente:

«*m)* assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti di cui all'articolo 26, e, in via subordinata, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9, sulla base di progetti sottoposti al visto del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo; nei casi di interventi urgenti e

straordinari di escavazione provvede, anche ricorrendo a modalità diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 5. Ai fini degli interventi di escavazione e manutenzione dei fondali puo indire, assumendone la presidenza, una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate;».

7. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis*. I presidenti, nominati ai sensi del comma 2, assumono tutti i compiti dei commissari di cui all'articolo 20, commi 1, 2 e 3.».

8. Le lettere *i)* ed *l)* dell'articolo 9, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* da sei rappresentanti delle seguenti categorie:

1) armatori;

2) industriali;

3) imprenditori di cui agli articoli 16 e 18;

4) spedizionieri;

5) agenti e raccomandatari marittimi;

6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale.

I rappresentanti sono designati ciascuno dalle rispettive organizzazioni nazionali di categoria, fatta eccezione del rappresentante di cui al n. 6) che è designato dal comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori;

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio.».

9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l-bis)* un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nei porti, nominato dal presidente dell'Autorità portuale».

10. L'articolo 9, comma 2, ultimo periodo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «In sede di prima applicazione, la designazione dei componenti di cui al presente comma deve pervenire entro trenta giorni dalla data di nomina del presidente.».

11. L'articolo 10, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«6. Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali e di diritto privato ed e disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale.

12. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

13. All'articolo 13 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente comma:

«*2-bis*. Le Autorità portuali possono avvalersi, per la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli altri proventi di loro competenza, della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.».

13-bis. *All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«*1*-bis. *I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.*

1-ter. *Nei porti sede di Autorità portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma* 1-bis *sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro dei trasporti e della navigazione*».

14. L'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1*. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'articolo 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.».

15. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti e della navigazione entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

16. L'articolo 15, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*3.* Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti e della navigazione, che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'articolo 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province Autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti e della navigazione, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione ovvero dalle Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

16-bis. *All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato libero, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale*».

17. L'articolo 18, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'Autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'Autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle Autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.».

18. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è aggiunto in fine il seguente comma:

«*9-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale.».

19. L'articolo 20 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Costituzione delle Autorità portuali e successione delle società alle organizzazioni portuali*). — *1.* Il Ministro dei trasporti e della navigazione, laddove già non esista una gestione commissariale, nomina per ciascuna organizzazione portuale, commissari scelti fra persone aventi competenza nel settore, con particolare riguardo alle valenze economiche, sociali e strategiche delle realtà portuali considerate nonché, ove ritenuto necessario, commissari aggiunti. I commissari sostituiscono i presidenti e gli organi deliberanti delle organizzazioni predette, che all'atto della loro nomina cessano dalle funzioni. I compensi dei commissari e dei commissari aggiunti sono fissati con i decreti di nomina e posti a carico dei bilanci delle organizzazioni.

2. I commissari, fino alla nomina del presidente dell'Autorità portuale e comunque entro il termine di sei mesi dal loro insediamento, non prorogabili, dispongono la dismissione delle attività operative delle organizzazioni portuali mediante la trasformazione delle organizzazioni medesime, in tutto o in parte, in società secondo i tipi previsti nel libro V, titoli V e VI, del codice civile, ovvero, anche congiuntamente, mediante il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture delle organizzazioni portuali, per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali nonché in altri settori del trasporto o industriali. A tali fini, a seconda dei casi, provvedono:

a) alla collocazione presso terzi, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni medesime, del capitale della o delle società derivanti dalla trasformazione;

b) all'incorporazione in tali società delle società costituite o controllate dalle organizzazioni portuali alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero la collocazione sul mercato delle partecipazioni nelle società costituite o controllate;

c) alla cessione a titolo oneroso, anche in leasing, ovvero all'affitto a tali società ovvero a imprese autorizzate o concessionarie ai sensi degli articoli 16 e 18 delle infrastrutture e dei beni mobili realizzati o comunque posseduti dalle organizzazioni medesime.

3. I commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché alla gestione delle Autorità ai sensi della presente legge, anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. Fermo restando l'obbligo della presentazione dei bilanci entro i termini prescritti, i commissari trasmettono al Ministero dei trasporti e della navigazione ed al Ministero del tesoro, al più presto e comunque non oltre il 31 gennaio 1995, una situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle organizzazioni portuali riferite al 31 dicembre 1994 corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

4. Fino all'entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti in materia.

5. Le Autorità portuali dei porti di cui all'articolo 2, sono costituite dal 1° gennaio 1995 e da tale data assumono tutti i compiti di cui all'articolo 6 e ad esse è trasferita l'amministrazione dei beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale come individuata ai sensi dell'articolo 6. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9, i commissari di cui al comma 1, nei porti ove esistono le organizzazioni portuali sono altresì preposti alla gestione delle Autorità portuali e ne esercitano i relativi compiti. Fino alla data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le organizzazioni portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini tributari, un unico soggetto; successivamente a tale data, le Autorità portuali subentrano alle organizzazioni portuali nella proprietà e nel possesso dei beni in precedenza non trasferiti e in tutti i rapporti in corso.

6. I commissari di cui al comma 1 sono altresì nominati, con le stesse modalità, nei porti di Ravenna, Taranto, Catania e Marina di Carrara. Fino all'insediamento degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 e comunque entro sei mesi dalla loro nomina, non prorogabili, essi sono preposti alla gestione delle Autorità portuali al fine di consentirne l'effettivo avvio istituzionale; assicurano in particolare l'acquisizione delle risorse e provvedono prioritariamente alla definizione delle strutture e dell'organico dell'Autorità, per assumere successivamente, e comunque non oltre tre mesi dalla nomina, tutti gli altri compiti previsti dalla presente legge. I commissari di cui al presente comma possono avvalersi, nello svolgimento delle loro funzioni, delle strutture e del personale delle locali autorità marittime».

20. La parola: «commissari» di cui all'articolo 3, comma 8, dei decreti-legge 21 giugno 1994, n. 400, 8 agosto 1994, n. 508, e 21 ottobre 1994, n. 586, deve essere interpretata come: «ufficio commissariale», comprensiva di eventuali commissari aggiunti.

21. L'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«Art. 21 *(Trasformazione in società delle compagnie e gruppi portuali).* — *1.* Le compagnie ed i gruppi portuali entro il 18 marzo 1995 debbono trasformarsi in una o più società di seguito indicate:

a) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per l'esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali;

b) *in una società o una cooperativa secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, per la fornitura di servizi, nonché, fino al 31 dicembre 1996, mere prestazioni di lavoro in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369;*

c) in una società secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile, avente lo scopo della mera gestione, sulla base dei beni già appartenenti alle compagnie e gruppi portuali disciolti.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1 senza che le compagnie ed i gruppi portuali abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 6, le autorizzazioni e le concessioni ad operare in ambito portuale, comunque rilasciate, decadono.

3. Le società e le cooperative di cui al comma 1 hanno l'obbligo di incorporare tutte le società e le cooperative costituite su iniziativa dei membri delle compagnie o dei gruppi portuali prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché di assumere gli addetti alle compagnie o gruppi alla predetta data. Le società o cooperative di cui al comma 1, devono avere una distinta organizzazione operativa e separati organi sociali.

4. Le società derivanti dalla trasformazione succedono alle compagnie ed ai gruppi portuali in tutti i rapporti patrimoniali e finanziari.

5. Ove se ne verificassero le condizioni, ai dipendenti addetti tecnici ed amministrativi delle compagnie portuali, che non siano transitati in continuità di rapporto di lavoro nelle nuove società di cui al comma 1, è data facoltà di costituirsi in imprese ai sensi del presente articolo. Alle società costituite da addetti si applica quanto disposto nei commi successivi per le società costituite dai soci delle compagnie.

6. Entro la data di cui al comma 1, le compagnie ed i gruppi portuali possono procedere, secondo la normativa vigente in materia, alla fusione con compagnie operanti nei porti viciniori, anche al fine di costituire nei porti di maggior traffico un organismo societario in grado di svolgere attività di impresa.

7. Le Autorità portuali nei porti già sedi di enti portuali e l'autorità marittima nei restanti porti dispongono la messa in liquidazione delle compagnie e gruppi portuali che entro la data del 18 marzo 1995 non abbiano adottato

la delibera di trasformazione secondo le modalità di cui al comma 1 ed effettuato il deposito dell'atto per l'omologazione al competente tribunale. Nei confronti di tali compagnie non potranno essere attuati gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

8. Continuano ad applicarsi, sino alla data di iscrizione nel registro delle imprese, nei confronti delle compagnie e gruppi portuali che abbiano in corso le procedure di trasformazione ai sensi del comma 6, le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 concernenti il funzionamento degli stessi, nonché le disposizioni relative alla vigilanza ed al controllo attribuite all'Autorità portuale, nei porti gia sedi di enti portuali ed all'autorità marittima nei restanti porti.».

22. L'articolo 23, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*1.* I lavoratori portuali e gli addetti in servizio presso le compagnie e gruppi portuali transitano, in continuità di rapporto di lavoro, nelle società di cui all'articolo 21.».

23. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Tali società ed imprese qualora debbano procedere ad assunzioni, sono obbligate fino al 31 dicembre 1996 ad impiegare con priorità il personale di cui al presente comma.».

23-bis. *Al comma 5 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «in sede di prima applicazione della presente legge» sono soppresse.*

24. *Il comma 6 dell'articolo 23 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:*

«6. Le Autorità portuali concedono alle società e alle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 20 una riduzione degli oneri di autorizzazione o di concessione, tenendo conto dell'eventuale differenziale retributivo e degli oneri previdenziali e pensionistici che si determinano a carico delle medesime per effetto dell'impiego in mobilità temporanea, distacco o comando dei lavoratori dipendenti delle autorità portuali»

25. Il terzo periodo dell'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è soppresso.

26. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono inseriti i seguenti:

«*2-bis.* Ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità marittima del Ministero della sanità, spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i connessi poteri di polizia amministrativa.

2-ter. I poteri di cui al comma precedente vengono attivati a far data dalla comunicazione del presidente al rispettivo comitato portuale dell'Autorità portuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, salvo la possibilità di proroga da accordarsi con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione su richiesta motivata dal presidente dell'Autorità portuale.».

27. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «1° gennaio 1993» e le parole: «dal 1991» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 1995» e «dal 1994».

28. L'articolo 27, comma 8, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:

«*8.* Sono abrogate le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e del relativo regolamento di attuazione, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, che siano incompatibili con le disposizioni della presente legge. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo 111, ultimo comma, del codice della navigazione sono abrogati. Salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 4, e dall'articolo 21, comma 8, sono altresì abrogati, a partire dal 19 marzo 1995, gli articoli 108; 110, primo, secondo, terzo e quarto comma; 111, primo, secondo e terzo comma; 112; 116, primo comma, n. 2); 1171, n. 1), 1172 del codice della navigazione, nonché gli articoli contenuti nel libro I, titolo III, capo IV, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Gli articoli 109 e 1279 del codice della navigazione sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 1996.».

29. Dal 1° luglio 1994 la tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, si applica in tutti i porti secondo le aliquote previste dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, nella misura attualmente vigente.

30. Dopo il comma 6 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

«*6-bis.* La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e nell'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la tassa erariale istituita dall'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'articolo 12 del regolamento per l'esecuzione della legge doganale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.».

Art. 3.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico

1. Il contributo annuo a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a favore della fondazione «Centro internazionale radio-medico - CIRM», istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 450 milioni con legge 14 febbraio 1985, n. 27, è elevato di lire 1.050 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.050 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 3853 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

Interventi a favore del settore armatoriale

1. L'articolo 2, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è sostituito dal seguente:

«4. Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro.».

2. Per far fronte ai maggiori oneri delle società di navigazione esercenti linee marittime sovvenzionate, in conseguenza delle disposizioni dettate dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, sugli sgravi contributivi, è autorizzata la maggiore spesa di lire 11 miliardi per l'anno 1994, 23 miliardi per l'anno 1995, 27 miliardi per l'anno 1996 e 45 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 3651 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. L'espressione: «adeguata remunerazione del capitale investito», di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 dicembre 1986, n. 856, si intende riferita al capitale originario investito.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono aggiunti i seguenti commi:

«*4-bis*. Agli interventi di cui al comma 3, lettera *c)*, con esclusione di quelli previsti per i corsi di formazione del personale polivalente possono accedere direttamente i marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare che, successivamente alla data del 18 gennaio 1995, abbiano frequentato a proprie spese i corsi.

4-ter. A valere sulle risorse del comma 1, anche con le modalità di cui al comma 2, sono concessi i contributi per la riconversione professionale degli ufficiali radiotelegrafisti.».

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Decimi di senseria

1. Gli emolumenti corrisposti o da corrispondere da parte di terzi, ancorché per il tramite dei datori di lavoro, a titolo di senseria di piazza, al personale delle agenzie marittime, in conformità di usi locali e dei contratti collettivi di categoria, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria. I versamenti contributivi sui predetti emolumenti restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Unità da diporto utilizzate a fini di assistenza e soccorso

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esenti dalla tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti e da associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di prevenzione degli incidenti in acqua, di assistenza e soccorso.

2. In caso di mancato o parziale pagamento della tassa di stazionamento, la sovrattassa ed il tributo evaso, di cui all'articolo 13 della legge 5 maggio 1989, n. 171, sono versati all'ufficio del registro competente per territorio.

Art. 7.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Al fine della realizzazione degli interventi previsti dagli accordi di programma di cui al protocollo d'intesa Stato-regione del 31 marzo 1993 relativi a Toscana, Liguria e Marche, nonché per fronteggiare le necessità conseguenti alle calamità naturali di cui alle leggi speciali 23 dicembre 1992, n. 505, e 31 dicembre 1991, n. 433, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1996 sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997 e le somme iscritte in conto residui sul capitolo 8051 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1994, nonché le somme iscritte in conto competenza e in conto residui sui capitoli 7501, 7509, 7511, 7533, 7538 e 7542 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1994 e 1995, non impegnate rispettivamente al 31 dicembre 1994 e 1995, possono esserlo negli esercizi 1995, 1996 e 1997.

Art. 8.

Disposizioni in materia di demanio marittimo e di barriere architettoniche negli impianti di balneazione

1. *Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le amministrazioni regionali possono avvalersi delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che escluda, in ogni caso, oneri a carico delle capitanerie, ulteriori rispetto a quelli attuali. Tali uffici esercitano le funzioni in materia di demanio marittimo destinato ad uso turistico-ricreativo in relazione funzionale con l'amministrazione regionale. Fino alla data della sottoscrizione della predetta convenzione il servizio continua ad essere assicurato dalle competenti capitanerie di porto.*

2-3 *(Soppressi dalla legge di conversione).*

4. All'esecuzione delle opere edilizie dirette a realizzare la visitabilità degli impianti di balneazione, di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano gli articoli 4 e 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

5. Per le concessioni di zone del demanio marittimo e del mare territoriale assentite per le finalità di cui all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, ed all'articolo 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, introdotto dall'articolo 21 della legge 10 febbraio 1992, n. 165, il canone annuo per gli anni dal 1990 al 1993 compresi, è fissato nelle stesse misure indicate dal regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'*articolo 03, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494*, adottato con decreto n. 595 in data 15 novembre 1995 del Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministeri del tesoro e delle finanze e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 dell'8 luglio 1996. *Le eventuali somme versate in eccedenza, rispetto a quelle dovute per gli anni predetti, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo.*

Art. 9.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sui capitoli 7702, 7704 e 7705 dello stato di previsione dei Ministero dei trasporti e della navigazione, sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1995.

2. Le somme iscritte in conto competenza e in conto residui al 31 dicembre 1995 sui capitoli 7501, 7503, 7504, 7509, 7510, 7514 e 7551 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione sono mantenute in bilancio fino al 31 dicembre 1997.

3. Le disponibilità finanziarie relative all'esercizio finanziario 1994, sul capitolo 3924 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate al 31 dicembre 1994, possono essere impegnate negli esercizi 1995 e 1996.

4. Le disponibilità del capitolo 3958 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per l'anno 1994, nonché quelle in conto residui sul capitolo 7763 dello stesso stato di previsione, non impegnate in tale anno, possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Le disponibilità in conto competenza ed in conto residui iscritte sul capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per gli anni 1994 e 1995 non impegnate entro il 31 dicembre 1995 possono esserlo entro il 31 dicembre 1996.

5-bis. *Le somme relative al funzionamento del Servizio escavazione porti impegnate in conto competenza ed in conto residui al 30 aprile 1996 sul capitolo 7501 e sul capitolo 2801 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, nonché le somme non impegnate alla data del 31 dicembre 1995 sul capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici relative al funzionamento del Servizio escavazione porti, ammontanti a lire 2.160.581.640, sono trasferite, rispettivamente, sul capitolo 8041 e sul capitolo 3823 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione a decorrere dal 1° gennaio 1997. Le somme in conto competenza sul capitolo 3823 e sul capitolo 3824 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre dello stesso anno, possono esserlo entro il 31 dicembre 1997.*

Art. 10.

Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne.

1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'articolo 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RTF;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'articolo 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con l'unità da diporto una determinata navigazione, ovvero entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall'altra parte alle condizioni stabilite dal contratto avendo a bordo non più di dodici passeggeri escluso l'equipaggio. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

«*1.* In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società, esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione».

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 11.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il comando e la condotta di natanti da diporto, a bordo dei quali sia stato installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc. se a carburazione a due tempi, o a 1000 cc. se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2000 cc. se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 KW o a 40.8 CV, è necessario essere in possesso di una delle abilitazioni previste dall'articolo 20».

2. La lettera *c)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*c)* imbarcazioni a motore aventi caratteristiche e potenza superiori a quelle indicate all'articolo 18, primo comma, per la navigazione entro sei miglia dalla costa»

3. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

«*d)* imbarcazioni a motore per la navigazione senza alcun limite dalla costa.».

4. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

5. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, prima delle parole: «Nessuna abilitazione» sono inserite le seguenti: «Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 20».

Art. 12.

Informatizzazione dei servizi marittimi

1. Ad integrazione dei fondi esistenti sui capitoli 1113 e 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1995, lire 42.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 20.000 milioni per l'anno 1998, da iscrivere sul capitolo 7100 del medesimo stato di previsione per la realizzazione, con la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 458, del piano triennale 1995-1997 per l'informatica del settore navigazione marittima, integrato dal piano triennale 1996-1998, nonché del sistema di governo e della rete di telecomunicazioni, tenendo conto per questi ultimi aspetti *delle esigenze di tutela e difesa dell'ambiente marino di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1992, n. 220, e successive modificazioni e integrazioni.*

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione è autorizzato, con proprio decreto, a costituire una commissione di cui fanno parte almeno 4 esperti di provata competenza in materia di informatizzazione, due dei quali designati dal Ministro dell'ambiente *per i soli aspetti ambientali* con compiti di consulenza per la realizzazione ed integrazione dei sistemi informativi dell'amministrazione dei trasporti e della navigazione. La commissione ha la durata massima di tre anni ed i compensi complessivi corrisposti ai suoi membri non possono superare, comprese le spese di funzionamento, l'ammontare di lire 500 milioni l'anno, da imputare sul capitolo 7100 di cui al comma 1.

3. Alla copertura dell'onere di cui ai commi precedenti si provvede, quanto a lire 22.000 milioni per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7100 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e quanto a lire 20.000 milioni, per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme non impegnate in ciascun esercizio, comprese quelle relative al piano triennale di cui al comma 1, possono esserlo nei due esercizi successivi.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.

Oneri di servizio pubblico per servizi aerei di linea

1. È autorizzato il rimborso da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione delle compensazioni finanziarie conseguenti alla imposizione di oneri di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408 del Consiglio del 23 luglio 1992.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e in lire 2.400 milioni annui a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 febbraio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1996-1998 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 100.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

b) per gli interventi di cui agli articoli 11 e 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1997;

c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 35.000 milioni per l'anno 1996, di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998;

d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, di lire 10.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 40.000 milioni per l'anno 1998.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1996 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1997 e 1998, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

3. In attuazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio dell'Unione europea, del 22 dicembre 1995, concernente gli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nel 1996, nei limiti degli stanziamenti di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1. In osservanza degli impegni derivanti per l'Italia dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, per il ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e riparazione navale, nonché ai fini della pianificazione della spesa, la produzione realizzata dalle imprese navalmeccaniche potrà essere assistita mediante il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 12 febbraio 1994, n. 132, nei limiti della capacità produttiva annua già riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234.

4. Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, estesi anche ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, sono ricevibili le domande presentate dalle imprese interessate al Ministero dei trasporti e della navigazione entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle predette leggi di conversione.

5. L'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, e l'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 107, sono abrogati.

6. Le disposizioni dell'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si applicano ai contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343.

7. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, la parola: «decennale» è sostituita dalla seguente: «dodecennale».

8. Alla copertura dell'onere recato dai commi 1, 2 e 3, pari a lire 150.000 milioni per l'anno 1996, a lire 200.000 milioni per l'anno 1997 ed a lire 280.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando quota parte dell'apposito accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Modifiche agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione

1. Al primo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, che potrà essere trasmessa anche con mezzi elettronici, ».

2. Al secondo comma dell'articolo 179 del codice della navigazione dopo le parole: «da consegnarsi, » sono inserite le seguenti: «, o da trasmettersi con mezzi elettronici, ».

3. Il secondo comma dell'articolo 181 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Il rilascio delle spedizioni si effettua mediante apposizione del visto — con indicazione dell'ora e della data — sulla dichiarazione integrativa di partenza che viene consegnata in copia, o trasmessa con mezzi elettronici, al comandante della nave, il quale è tenuto a conservarla tra i documenti di bordo fino al successivo approdo.».

3-bis. Gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione non si applicano alle unità da diporto.

Art. 16.

Differimento di termini

1. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 13, comma 2, e dall'articolo 28, commi 4 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° gennaio 1995.

2. Il termine del 1° gennaio 1994 previsto dall'articolo 28, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, è differito al 1° luglio 1994.

3. Il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ai fini dell'attuazione della delega delle funzioni amministrative alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 dicembre 1995.

4. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, è prorogato al 31 dicembre 1995.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 1995.

Art. 17.
Modifiche alla legge 12 luglio 1991, n. 202

1. Nel comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1991, n. 202, è soppressa la parola: «8» e, dopo il medesimo comma, è inserito il seguente:

«*3-bis*. Coloro che in applicazione di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, hanno corrisposto per tassa di stazionamento somme maggiori di quelle dovute, possono computare l'eccedenza in diminuzione dall'ammontare del versamento della tassa stessa dovuta per il periodo successivo. Questa disposizione si applica anche a coloro che hanno corrisposto maggiori somme per tassa di stazionamento negli anni 1992 e 1993.».

Art. 18.
Interventi a favore del porto di Genova

1. Per l'esecuzione di lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dal fortunale del 31 agosto 1994 e del 14 settembre 1994, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1995.

2. L'organizzazione portuale di Genova provvede, con procedura d'urgenza, agli adempimenti conseguenti alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1 secondo le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7543 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1995.

Art. 19.
Gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 31 dicembre 1995. Le relative esigenze finanziarie per la liquidazione e per la gestione di conservazione dei beni immobili fanno carico, nel complessivo limite di lire 150 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore. La gestione commissariale provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla liquidazione delle partite in sospeso a credito dell'organizzazione portuale di Genova, anche mediante compensazione delle partite in sospeso a debito di quest'ultima e senza riconoscimento di oneri per interessi e rivalutazioni.

Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A8779

CIRCOLARI

MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

CIRCOLARE 20 dicembre 1996, n. 2.

Modalità per la presentazione di proposte per il finanziamento di iniziative volte a favorire l'individuazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sulle buone prassi, nel quadro del programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini 1996-2000.

1. INFORMAZIONI GENERALI.

1.1. *Premessa.*

Con la presente circolare si vogliono delineare le finalità e le modalità generali di accesso alla iniziativa comunitaria adottata dal Consiglio della Comunità Europea con decisione 95/593/CE del 22 dicembre 1995, pubblicata in G.U.C.E., serie L, n. 335 del 30 dicembre 1995 che istituisce un programma di azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (denominato di seguito «programma») per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 2000.

Vengono pertanto illustrati, di seguito, i contenuti dell'invito a presentare proposte per il cofinanziamento delle iniziative previste dal programma, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, parte C, n. 363 del 3 dicembre 1996.

1.2. *Finalità del programma comunitario.*

Il programma è destinato ad appoggiare gli sforzi di promozione delle pari opportunità per le donne e gli uomini nell'Unione europea, a livello nazionale, regionale e locale, nel pieno rispetto delle rispettive competenze, favorendo l'individuazione e lo scambio di informazioni ed esperienze sulle buone prassi in materia di pari opportunità.

1.3. *Limitazioni.*

Il programma costituisce un importante complemento alle azioni avviate nell'ambito di altre politiche comunitarie, compresi i fondi strutturali. Di conseguenza esso non mira a sostenere l'insieme delle iniziative che possono essere condotte localmente a favore delle donne e che in determinati settori possono beneficiare del contributo delle suddette politiche. Ugualmente escluse sono le proposte concernenti esclusivamente studi e le proposte di prolungamento di azioni già selezionate, oggetto di bandi comunitari diversi.

1.4. *Soggetti ammessi a partecipare.*

Le proposte possono essere presentate ed attuate da soggetti pubblici o privati che dispongano, a giudizio della Commissione, di qualificazione ed esperienze adeguate. In particolare, è favorita la partecipazione delle

delle parti sociali, delle organizzazioni non governative e degli enti locali e regionali. Le iniziative devono avere carattere transnazionale: pertanto il promotore del progetto deve individuare uno o più partners negli altri Stati membri dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE).

1.5. *Obbligo di cofinanziamento.*

Per le proposte accolte, il contributo finanziario della Comunità potrà, in generale, raggiungere una percentuale massima pari al 60% del costo dell'iniziativa. Il contributo comunitario darà luogo ad un contratto soggetto alle norme e procedure della Commissione. I promotori dovranno ottenere cofinanziamenti presso altre fonti per coprire il restante 40% del costo totale dell'iniziativa. I cofinanziamenti in natura saranno presi in considerazione soltanto per una parte limitata dei cofinanziamenti necessari, ed a condizione che se ne possa stabilire chiaramente un legame diretto con l'attuazione del programma di lavoro e che la loro stima possa essere comprovata in termini contabili.

1.6. *Preselezione.*

La procedura prevista dalla Commissione è articolata in due fasi: gli autori delle proposte, trasmesse entro il 31 gennaio 1997, che saranno preselezionate verranno contattati dalla Commissione, e dovranno presentare il progetto dell'iniziativa entro il 21 aprile 1997 per concorrere alla successiva fase di selezione. La presente circolare concerne solo la fase di preselezione.

2. CONTENUTI REQUISITI DELLE INIZIATIVE PROPOSTE.

2.1. *Settori di intervento.*

Le iniziative proposte dovranno riguardare in particolare uno o più dei seguenti settori (ferma restando l'esclusione delle iniziative concernenti solo studi o che potrebbero beneficiare di altri programmi comunitari):

a) mainstreaming - integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni; promozione e sviluppo di metodi, sinergie, modelli e studi intesi ad inserire la dimensione delle pari opportunità in tutte le politiche ed azioni;

b) occupazione e vita professionale:

1) istruzione, formazione e formazione continua nonchè promozione delle pari opportunità nel settore dell'occupazione;

2) accesso al lavoro e condizioni di lavoro;

3) promozione dell'indipendenza economica;

4) disgregazione verticale ed orizzontale del mercato del lavoro;

5) pari retribuzione per pari lavoro e lavoro di pari valore;

6) organizzazione e flessibilità della vita professionale;

7) aspetti connessi con l'ambiente di lavoro, comprese le molestie sessuali;

8) imprenditorialità;

9) conciliazione delle responsabilità professionali e parentali, compreso il ruolo degli uomini;

c) processo decisionale: elaborazione e controllo dei metodi, delle strategie e delle azioni volte a promuovere una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale, anche a posti di alto livello;

d) informazione e ricerca: promozione dell'informazione, della ricerca, dello studio o di altre azioni volte ad incrementare le conoscenze ed a promuovere atteggiamenti favorevoli alle pari opportunità fra uomini e donne.

2.2. *Durata.*

La durata prevista per la realizzazione di ogni iniziativa dovrà essere definita in funzione dei suoi obiettivi. Alcuni progetti potranno avere un programma di lavoro pluriennale (nei limiti del periodo coperto dal programma 1996-2000). Tuttavia, in tal caso il finanziamento dei progetti potrà essere rinnovato solo se saranno disponibili fondi, e se la Commissione valuterà l'opportunità del loro rinnovo. Non viene pertanto fornita alcuna garanzia di rinnovo.

2.3. *Obiettivi da perseguire.*

Le iniziative proposte saranno valutate dagli uffici comunitari in base alla loro conformità ai seguenti obiettivi del Programma di azione:

a) promuovere l'integrazione della dimensione delle pari opportunità per le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni;

b) mobilitare, per realizzare le pari opportunità per le donne e gli uomini, tutti gli attori socioeconomici;

c) promuovere le pari opportunità per le donne e gli uomini nell'ambito di una economia che evolve, in particolare nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e del mercato del lavoro;

d) conciliare la vita familiare e la vita professionale delle donne e degli uomini;

e) promuovere la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini nel processo decisionale;

f) rafforzare le condizioni per l'esercizio dei diritti alla parità.

La Commissione preannuncia che presterà particolare attenzione alla migliore utilizzazione ed allo sviluppo di statistiche ripartite in base al sesso, nonché all'integrazione delle pari opportunità nelle procedure di raccolta e analisi delle statistiche.

2.4. *Requisiti.*

Per poter concorrere al finanziamento, le iniziative proposte devono comunque soddisfare i seguenti criteri:

a) presentare un valore aggiunto a livello di Unione europea;

b) avere come obiettivo la promozione delle prassi migliori nei settori interessati;

c) consentire scambi transnazionali;

d) perseguire risultati che possano essere trasferiti;

e) perseguire obiettivi precisi e chiari, avere una durata realistica;

f) essere oggetto di una valutazione obiettiva e regolare;

g) essere innovative in termini di contenuto e di organizzazione.

3. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE

3.1. *Redazione delle proposte.*

Ogni proposta, che non deve superare le 5 pagine al massimo, deve essere redatta nel modo seguente:

a) una prima pagina di riassunto dell'iniziativa contenente le informazioni seguenti.

1) titolo dell'iniziativa,

2) obiettivo del programma al quale l'iniziativa corrisponde (vedi punto 2.3.);

3) nome dell'organizzazione capofila (responsabile giuridico e finanziario;

4) nomi dei partners già contattati e/o previsti transnazionali, nazionali, locali e regionali,

5) descrizione del progetto (10 righe);

6) data dell'inizio e data della fine dell'iniziativa;

7) costo totale dell'iniziativa;

8) contributo comunitario richiesto (in ECU);

b) 3 pagine di descrizione della natura dell'iniziativa, dei suoi obiettivi, del programma di lavoro;

c) un bilancio indicativo dell'iniziativa per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 (spese ed entrate - fonti di cofinanziamento pari al 40% del totale). È opportuno fornire quante più informazioni possibili sulle fonti di cofinanziamento (ad es. allegare impegni preliminari di cofinanziamento).

3.2. *Invio delle proposte.*

Il fascicolo deve essere inviato per posta entro e non oltre il 31 gennaio 1997 al seguente recapito:

Commissione europea, Direzione generale V - Occupazione, relazioni industriali e Affari sociali, Direzione D «Dialogo sociale e libera circolazione dei lavoratori», Unità V/D/5 «Parità delle opportunità tra donne e uomini», rue de la Loi/Wetstraat 200, B - 1049 Bruxelles/Brussel.

Fa fede il timbro postale. Le spedizioni via telefax saranno automaticamente giudicate non ammissibili.

Si suggerisce inoltre di trasmettere, contestualmente, una copia del fascicolo all'Ufficio italiano componente del Comitato europeo per l'attuazione del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), al seguente indirizzo:

Ufficio del Ministro per le pari opportunità - Segreteria tecnica, Via del Giardino Theodoli, 66-00186 Roma.

4. SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI FINANZIAMENTO.

4.1. Procedura di preselezione

La procedura di selezione delle proposte avverrà in due fasi: i competenti uffici della Commissione europea selezioneranno, in base ai requisiti, ai criteri e agli obiettivi sopra indicati, la rosa delle iniziative che potranno concorrere alla successiva fase di scelta delle iniziative ammesse a cofinanziamento comunitario.

4.2. *Comunicazioni ai proponenti selezionati.*

Gli autori delle proposte preselezionate dalla Commissione riceveranno un plico da parte della Commissione, che comprenderà in particolare una guida pratica e un modulo di domanda di sovvenzione. I capofila dei progetti presi in considerazione nella prima fase saranno inoltre invitati a partecipare ad una «borsa di progetti» a metà marzo del 1997, in occasione della quale potranno sviluppare e concretizzare le loro partnership e ricevere assistenza tecnica per la presentazione dei progetti. Il termine di presentazione dei progetti scadrà il 21 aprile 1997.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.

5.1. *Modalità per ottenere chiarimenti.*

Per ogni informazione supplementare la Commissione suggerisce di contattare l'unità V/D/5 allo stesso indirizzo riportato sopra o via telefax al numero seguente: 0032 2 2963562.

5.2. *Comunicazioni degli uffici del Ministro per le pari opportunità.*

Al fine di garantire l'informazione e la trasparenza, l'elenco dei proponenti ammessi e di quelli esclusi, sia nella fase di preselezione che in quella — successiva — di selezione, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Anche a tal fine si ricorda l'opportunità di trasmettere sempre copia delle proposte e delle altre comunicazioni anche agli uffici del Ministro per le pari opportunità. Per chiarimenti circa le modalità di partecipazione si suggerisce invece di rivolgersi in primo luogo agli uffici comunitari sopra indicati, competenti a gestire poi la procedura.

Il Ministro: FINOCCHIARO

96A8750

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Presentazione delle lettere credenziali da parte dell'ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto

Sabato 14 dicembre 1996 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Nehad Ibrahim Abdel Latif, ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

96A8753

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Variazione dei contributi dovuti da parte dei notai alla Cassa nazionale del notariato

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 6 dicembre 1996, è stato previsto che, con decorrenza dal 1° gennaio 1997, ogni notaio e tenuto, ai sensi dell'art. 9 dello statuto della Cassa nazionale del notariato, al versamento in favore della Cassa nazionale medesima, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari pari al 25% degli stessi.

96A8754

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Cancellazione dell'Associazione siciliana produttori ortofrutticoli - ASPO, in Termini Imerese, dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale n. 9697051 del 10 dicembre 1996, è stata cancellata l'Associazione siciliana produttori ortofrutticoli - ASPO, con sede in Termini Imerese (Palermo), zona industriale, in quanto la stessa non raggiunge i requisiti minimi previsti dal regolamento CEE 2602/90.

La predetta associazione è cancellata dal n. 57 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari e, per effetto del provvedimento, l'APO perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

96A8755

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano ULTIVA

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ULTIVA alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A I C : Glaxo Wellcome S.p a., via A. Fleming, 2, Verona.

Produttore la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento The Upjohn Company sito in N V Upjohn S A , Rijksweg 12, B-2870 Puurs, Belgio, il controllo ed il confezionamento terminale anche presso lo stabilimento Glaxo Operations UK Ltd, sito in Hamire Road Barnard Castle - County Durham BL 12 8DT, Regno Unito.

Confezioni autorizzate numeri A I C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

ULTIVA - 5 flaconi da 1 mg;
A I C. n. 033003017/M (in base 10) 0ZH5J9 (in base 32);
classe C,

ULTIVA - 5 flaconi da 2 mg;
A I.C. n. 033003029/M (in base 10) 0ZH5JP (in base 32);
classe C;

ULTIVA - 5 flaconi da 5 mg;
A I C. n. 033003031/M (in base 10) 0ZH5JR (in base 32);
classe C.

Composizione:
principio attivo: Remifentanil cloridrato;
eccipienti: Glicina, acido cloridrico q.b. a pH 3.

Indicazioni terapeutiche: ULTIVA è indicato, come agente analgesico, per l'uso durante l'induzione e/o il mantenimento dell'anestesia generale

È approvato su base europea il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura. Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni 5 (cinque) dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8756

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° gennaio 1997 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre giugno 1996-dicembre 1996:

cedola n. 15 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 5% al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%;

cedola n. 12 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 4,75% al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%;

cedola n. 13 del prestito obbligazionario 1990/1998 opz a tasso variabile nella misura del 4,85% al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S p.a. - Banca di Roma S p.a (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p a. - Banca popolare di Novara S.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle province lombarde S.p a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S p.a. - Banca popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p a

Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di ottobre e novembre 1996 è risultato pari all'8,107%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1996, è risultato pari a 7,3225%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 7,7148% equivalente al tasso semestrale del 3,7857%.

In conseguenza, a norma dell'art 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio-giugno 1997, scadenza 1° luglio 1997, cedola n 16, un interesse lordo del 4,2% pari ad un rendimento del 3,675% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art 4, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1996 è risultato pari a 7,468%,

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di ottobre e novembre 1996, è risultato pari a 7,3225%,

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 7,39525% equivalente al tasso semestrale del 3,63%.

In conseguenza, a norma dell'art 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio-giugno 1997, scadenza 1° luglio 1997, cedola n. 13, un interesse lordo del 3,9% pari ad un rendimento del 3,4125% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Prestito obbligazionario 1990/1998 per la quota parte opzionata a tasso variabile.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6, punto *A*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di ottobre e novembre 1996 è risultato pari al 7,468%;

b) per la lira interbancaria di cui all'art. 6, punto *B*, del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di ottobre e novembre 1996, è risultato pari a 7,8024%,

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 7,6352% equivalente al tasso semestrale del 3,747%.

In conseguenza, a norma dell'art 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre gennaio-giugno 1997, scadenza 1° luglio 1997, cedola n. 14, un interesse lordo del 4% pari ad un rendimento del 3,5% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

96A8758

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del Ministero dei lavori pubblici concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Abano Terme». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 26 novembre 1996)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al quinto rigo, dove è scritto: «... nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappali n. 1396 (ex 933/a), n. 1397 (ex 933/b) e n. *1938* (ex 933/c), ...», leggasi: «... nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappali n. 1396 (ex 933/a), n 1397 (ex 933/b) e n *1398* (ex 933/c), ..».

96A8787

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	72 500
- semestrale	L.	50.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	216 000
semestrale	L.	120.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	742 000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 36.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189